

Allegato “A”

Piano redatto ai sensi della Legge 190/2012

**Piano triennale anticorruzione e trasparenza
2021 / 2023
della Società della Salute Area Pratese**

INDICE

Art. 1	Premessa
Art. 2	Assetto Organizzativo
Art. 3	Quadro e riferimenti normativi
Art. 4	Composizione, oggetto e finalità del PTPCT
Art. 5	Nozione di anticorruzione
Art. 6	Processo di elaborazione del PTPCT e soggetti interni/esterni coinvolti
Art. 7	Ruoli e responsabilità: il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
Art. 8	Ruoli e responsabilità: RASA
Art. 9	Il Pantouflage – Sistema sanzionatorio
Art. 9.a	<i>Il potere di ordine dell'ANAC</i>
Art. 9.b	<i>Il contenuto del potere di ordine</i>
Art. 9.c	<i>I provvedimenti adottabili</i>
Art. 9.d	<i>Amministrazioni destinatarie e individuazione del soggetto destinatario del provvedimento di ordine</i>
Art. 9.e	<i>Conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine dell'ANAC</i>
Art. 10	Ruoli e responsabilità: Responsabili della trasmissione e pubblicazione e Responsabili degli Uffici
Art. 11	Ruoli e responsabilità: i referenti del RPCT
Art. 12	La relazione anticorruzione 2020
Art. 13.	Analisi di contesto
Art. 13.a.	<i>Indagine sulla qualità della vita – Anno 2020</i>
Art. 13.b.	<i>Analisi del contesto interno</i>
Art. 13.c.	<i>Analisi del contesto esterno</i>
Art. 14	Analisi e gestione del rischio
Art. 14.a.	<i>Metodologia utilizzata per la redazione e per l'aggiornamento del P.T.P.C.</i>
Art. 14.b.	<i>Individuazione delle Aree di rischio dell'Ente</i>
Art. 14.b.1.	<i>Area relativa all'acquisizione e progressione del personale</i>
Art. 14.b.2.	<i>Area relativa all'affidamento di servizi e forniture</i>
Art. 14.b.3.	<i>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>
Art. 14.b.4.	<i>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>
Art. 14.b.5.	<i>Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio</i>
Art. 14.c.	<i>Valutazione complessiva del rischio</i>
Art. 14.c.1.	<i>Identificazione dei rischi</i>
Art. 14.c.2.	<i>Analisi dei rischi</i>
Art. 14.c.3.	<i>Ponderazione dei rischi</i>
Art. 14.d.	<i>Valutazione dei rischi (Metodologia)</i>
Art. 15	Misure di prevenzione della Corruzione
Art. 16	Ulteriori misure di salvaguardia

Art. 17	Tutela del dipendente pubblico che effettua le segnalazioni di illecito
Art. 18	Conflitto d'interessi
Art. 19	Formazione dei dipendenti
Art. 20	Trasparenza
Art. 21	Codice di Comportamento
Art. 22	Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Acronimi e definizioni

SDS PRATESE	Società della Salute Pratese
R.P.C.T.	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (ex Civit)
D.F.P.	Dipartimento per la Funzione Pubblica
P.T.P.C.T	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.T.I.	Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
F.O.I.A.	Freedon of Information Act (D. Lgs 97/2016)
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
U.P.D.	Ufficio Provvedimenti Disciplinari
R.T.	Responsabile della Trasparenza
PP.AA.	Pubblica Amministrazione

Art. 1 – Premessa.

Il tema della prevenzione della corruzione ha assunto un rilievo sempre più importante negli ultimi anni e non solo in ambito nazionale. Diverse istituzioni ed organizzazioni internazionali sono da tempo impegnate nel delineare strategie sovranazionali in materia di anticorruzione. Ne sono esempi l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'O.N.U..

L'Italia ha tradotto a livello interno le istanze sovranazionali via via approvate con l'emanazione della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" entrata in vigore il 28.11.2012, che rafforza e ribadisce i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa già presenti nell'art. 97 della Costituzione, intendendo prevenire l'illegalità ed il malfunzionamento nelle pubbliche amministrazioni.

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021/2022/2023, che ha come scopo quello di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e predisporre procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori più esposti.

Le Società della Salute (SdS) sono Enti consortili costituiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e istituiti ai sensi dell'art. 71 e ss. della Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i..

Scopo della SdS è la salute ed il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza della stessa SdS, in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Integrato di Salute (PIS) della zona-distretto Pratese.

Con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, del 19.03.2015 Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese; e sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza.

Con Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 "Approvazione atto di indirizzo in materia di assunzione da parte della Società della Salute della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 bis comma 3 lett. c) e d)" è stato approvato un atto di indirizzo per avviarsi alla gestione diretta da parte della SdS;

Con la Delibera della Assemblea dei Soci n. 18 del 04.10.2018 è stato approvato il documento denominato "Progetto di gestione diretta da parte della Società della Salute Area Pratese dei servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità" (l.r.

40/2005, art.71 – bis comma 3 lett. c) e d)”, che ha definito le macroazioni da intraprendere e un crono programma di massima delle stesse;

Con la Delibera della Assemblea dei Soci n. 19 del 04.10.2018 è stato approvato un “Primo elenco di Attività, Progetti e Servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità” oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese;

Con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019 è stata approvata la “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.”.

Ciò è avvenuto a partire dal 19.03.2015 e sino ad oggi. Tale attività, sulla base della delibera n. 28 del 17.12.2018, è confermata anche in questo anno. Preme ricordare come la L.R.T. n. 11 del 23.03.2017, di disciplina dell’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale definisca la natura giuridica della Società della Salute: l’art. 71/bis co. 2 così recita: *“La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio- sanitarie e sociali integrate”*. Pertanto nell’elaborazione di azioni e misure da attuare per la prevenzione si deve tener conto delle misure previste sia per gli EE.LL. sia per gli Enti del S.S.N..

La LRT n. 40/2005 era stata nuovamente modificata con la LRT n. 84/2016 di riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Si è in tal modo costituito tre nuove Aziende di Area Vasta che includono le ex ASL divise per 3 aree: nord-ovest, sud-est e centro.

Art. 2 – Assetto organizzativo

Gli Enti Consorziati, l’Azienda AUSL 4 di Prato ed i Comuni di Prato, Montemurlo, Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, hanno dato vita al Consorzio Pubblico denominato “Società della Salute Area Pratese”, a livello sperimentale fin dal 23 dicembre 2004.

Il Consorzio si era costituito secondo le indicazioni regionali dettate dall’atto di indirizzo regionale per l’avvio della sperimentazione delle Società della Salute approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.155 del 24/09/2003.

Lo scopo principale per il quale le Società della Salute nacquero era quello di costruire un “luogo unitario” per il governo istituzionale, professionale ed associato per la gestione dei servizi territoriali per la salute. Il legislatore toscano scelse di costituire un soggetto pubblico che riunisse le competenze detenute separatamente dagli enti locali e dalle Aziende USL, realizzando una sinergia concreta tra l’ente locale e l’azienda sanitaria.

Attraverso l’operatività delle Società della Salute si sarebbero dovuti perseguire i seguenti obiettivi:

- favorire le politiche di salute in tutti gli atti di programmazione degli enti locali;
- assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
- rendere la programmazione delle attività territoriali coerenti con i bisogni di salute della popolazione, per promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;
- sviluppare l’attività e il controllo, sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie;
- oltre ai vantaggi economici correlati all’accorpamento dei servizi.

Ciò premesso, a seguito della LR 60/2008 “Modifiche alla legge regionale 24.2.2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)” che, al “Capo III bis – Società della salute” detta le norme per la messa a regime dei Consorzi denominati Società della Salute, anche la nostra scelse di

andare a regime, dando avvio ad un processo di consolidamento e strutturazione, che la portò, in data 19.03.2010, con atto ai rogiti del Comune di Prato, ad adeguare il proprio Statuto e la propria Convenzione a quanto previsto dalla LRT n. 40/2005 e s.m.i..

La forma giuridica rimase quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Con delibera n. 1 del 6 aprile 2010, l'Assemblea dei Soci, diede atto del proprio insediamento, dell'avvenuta sottoscrizione, previo assenso dei rispettivi organi (Consigli Comunali per i Comuni e Direttore Generale per l'Azienda USL 4), del nuovo Statuto e della nuova Convenzione, nonché dell'avvenuto rogito dei medesimi.

La legge regionale di disciplina del sistema sanitario regionale (L.R. n. 40/2005, come modificata dalla L.R. n.60/2008) istituì le Società della Salute in forma di consorzi, "ai sensi della vigente normativa in materia di enti locali", tra l'Azienda sanitaria competente per territorio ed i comuni compresi nell'ambito territoriale di una medesima zona-distretto.

Successivamente intervenne l'art. 2, comma 186, lettera e) della legge finanziaria statale 2010 (Legge 191/2009, come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con L. 42/2010) che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra Enti locali, con assunzione da parte dei Comuni «delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».

Tale disposizione, secondo il dettato normativo, si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali avesse avuto luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Avverso tale normativa, la Regione Toscana promosse specifico ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per contrasto della norma con gli articoli 114, 117 commi 2, 3, 4 e 6, art.118 e art 119 della Costituzione. L'esito di tale ricorso è stata la sentenza n.326/2010, con la quale, la Corte, non entra nel merito, ma si limita a dichiarare la mera inammissibilità della questione di costituzionalità per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, poiché la materia è stata innovata da uno ius superveniens rappresentato dal D.L. n.2 del 2010. Ne deriva che la sentenza della Corte nulla dispone in merito alle SdS che, pertanto, hanno potuto continuare, fin qui, ad operare con atti pienamente validi e conformi alla legge.

In questi anni, poi, si sono avvicinati decreti e leggi che non hanno chiarito la sorte dei Consorzi di funzione, e quindi, in questo contesto la Regione Toscana nella seduta di Consiglio del 18 dicembre 2013 ha approvato una mozione che impegnava la Giunta regionale e il Consiglio stesso a presentare entro marzo 2014 una nuova proposta di organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale ed a presentare le proposte di legge necessarie volte ad armonizzare la normativa vigente in materia.

Sono state così emanate le leggi regionali n. 44 e 45 del 2014, che intervengono in un periodo di grandi mutamenti sia in campo sanitario che nelle materie degli enti locali, modificando gli impianti normativi della l.r. 40/2005 e della l.r. 41/2005 ed introducendo punti fermi quali: la coincidenza dell'ambito sociale e della zona distretto, l'unicità della programmazione integrata, la possibilità di gestione integrata dei servizi, strumenti associativi e operativi rispetto ai quali i singoli ambiti territoriali possono trovare l'assetto organizzativo che garantisca loro il miglior equilibrio e la maggior efficacia. Si introducono quindi delle innovazioni che cercano di costruire un impianto ordinato e efficace, ma anche sufficientemente flessibile, in modo da permettere adattamenti in base a future evoluzioni degli assetti istituzionali e organizzativi locali.

Tra queste opzioni gestionali per l'integrazione, lo stesso consorzio "Società della Salute" può trovare una sua collocazione adeguata e coesistere correttamente con altri strumenti associativi ed operativi, alla luce anche dello "sdoganamento" definitivo che la legge Madia ha dato ai Consorzi di funzioni, strumenti organizzativi che oggi possono esercitare le funzioni loro assegnate sia in forma diretta che indiretta.

Entro il 31 dicembre 2014 occorreva comunicare in Regione Toscana la volontà di proseguire con il consorzio e questa SdS, con delibera assemblea n. 38/2014, ha assunto l'impegno a garantire in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla L.R. 40/2005 e s.m.i. art. 71 novies decies

c. 1 e 2 entro il 31.03.2015. La Regione ha quindi verificato la consistenza dei requisiti della zona durante i primi tre mesi del 2015 e, avendo tale verifica avuto esito positivo, il consorzio SdS ha quindi proseguito le sue attività scegliendo una gestione unitaria, in forma indiretta, dell'intero complesso delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gestione unitaria, sempre in forma indiretta, dell'intero complesso delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale.

Suddetta scelta è stata poi attuata con l'approvazione della deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 7 del 18.03.2015 con la quale si individua nel Comune di Prato (Comune capo fila dell'Area Pratese) l'Ente erogatore dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. d) della L.R. 40 del 2005 e s.m.i. per l'intera Area Pratese e nella Azienda ASL 4 di Prato l'Ente erogatore dei servizi socio-sanitari di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) della L.R. 40 del 2005 e s.m.i. per l'intera Area Pratese.

A seguito di tale Deliberazione in data 22.01.2016 per la durata di anni 3 (tre) sono state sottoscritte rispettivamente una Convenzione tra la SdS Area Pratese, l'Azienda USL 4 e i Comuni dell'Area per la gestione dei Servizi Socio Sanitari e una Convenzione tra la SdS Area Pratese e i Comuni dell'Area per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali, le quali sono entrambe andate in scadenza al 31.12.2018.

Valutato che il periodo dei tre anni di gestione indiretta ha evidenziato la presenza di positive condizioni affinché si possa sviluppare una forma di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari maggiormente integrata, andando alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali e socio sanitari da parte del Consorzio SdS Area Pratese, tenendo presente che:

- l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 alla lettera c) prevede: che la Società della Salute eserciti le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale";
- l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 alla lettera d) prevede: che la Società della Salute eserciti le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale".

Tutto ciò considerato, con deliberazione n. 17 del 4 settembre 2018, l'Assemblea dei Soci SDS aveva espresso l'indirizzo di avviarsi nel più breve tempo possibile, presumibilmente dal 01 gennaio 2019, alla gestione diretta da parte della SdS delle attività di cui alla L.R. 40/2005 e s.m.i. art. 71 bis comma 3 lett. d) "Organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale" e delle attività di cui alla lett. c) "Organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale", e a tal fine è stato dato mandato al Direttore di predisporre gli atti necessari per avviare una riorganizzazione complessiva del Consorzio per attivare quanto prima la gestione diretta dei servizi da parte della SDS Area Pratese.

Conseguentemente l'Assemblea dei Soci, con deliberazione n. 19 del 9 ottobre 2018 ha approvato il documento denominato "Primo elenco di Attività, Progetti e Servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità"; attività che saranno oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese e ha previsto che detto elenco potrà essere ulteriormente integrato con progetti, attività e servizi e relativi finanziamenti (di risorse e di personale), che i singoli Enti che compongono il Consorzio potranno decidere successivamente di trasferire alla SdS.

L'assemblea dei Soci SDS ha poi approvato, con deliberazione n. 25 del 5 dicembre 2018, lo schema di convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SDS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i." e di prevedere,

così come previsto all'art. 6 della Convenzione Costitutiva, che il suddetto schema di Convenzione venga approvata dai singoli Consigli Comunali e dalla Azienda USL Toscana Centro. La Convenzione sarebbe entrata in vigore a partire dal 01 gennaio 2019, a seguito di approvazione da parte dei Consigli Comunali e dall'Azienda USL Toscana Centro e della successiva sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Soci consorziati. Tale sottoscrizione è avvenuta da parte di tutti gli Enti consorziati in data 07/03/2019. E' stato anche stabilito che, nelle more della messa a regime delle nuove procedure di gestione operativa della SDS e l'avvio di un proprio sistema informatico di gestione atti e contabilità, si procedesse per tutto l'anno 2019 attraverso le procedure già in essere, prevedendo inoltre che annualmente in sede di previsione di bilancio, il Consorzio SDS, in concertazione con gli altri Enti consorziati, determini l'elenco dei servizi sociali e socio sanitari che lo stesso gestirà nell'anno.

Come previsto dalla Convenzione, approvata con deliberazione di Assemblea n. 25 del 5/12/2018, nell'anno 2019, il Consorzio SDS ha dato avvio ad un proprio sistema informativo di gestione atti e di contabilità economico patrimoniale necessario per poter procedere alla gestione diretta. Proprio in questa ottica, l'Assemblea dei Soci SDS con proprio atto n. 24 del 09/12/2019 ha approvato l'indirizzo di procedere alla gestione diretta a partire dal 01 gennaio 2020 con ulteriori attività e servizi secondo un crono programma condiviso con i singoli Enti facenti parte del Consorzio. Sono stati quindi erogati, e continueranno ad esserlo nel 2021, in gestione diretta tutti i progetti finanziati con risorse europee, ministeriali e regionali come anche tutti i servizi socio assistenziali dei Comuni consorziati, ad esclusione di Prato. Tale situazione resta comunque temporanea in vista di una evoluzione completa verso la gestione diretta e che quindi l'elencazione dei servizi/progetti di cui alla deliberazione di Assemblea dei Soci n.24 del 09/12/2019 potrà essere integrata e modificata in qualsiasi momento dell'anno 2021 sia per effetto di norme nazionali o regionali che per effetto di decisioni interne al Consorzio SDS.

Inoltre tutto il personale professionale degli Enti consorziati verrà comandato/distaccato/assegnato funzionalmente presso il Consorzio SDS nella logica dell'integrazione ed omogeneizzazione delle azioni progettuali e gestionali nella zona pratese.

Con la Delibera di Giunta SdS n. 32 del 09.12.2019 è stato definito il Regolamento di Organizzazione della SdS Pratese con il relativo Organigramma e il Funzionigramma.

Art. 3 - Quadro e riferimenti normativi.

Sulla spinta di sollecitazioni di natura sovra nazionale e comunitaria, con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) il Legislatore italiano ha introdotto una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno delle PP.AA. e sugli obblighi di trasparenza.

La regolamentazione in materia di "Anticorruzione" si indirizza in primo luogo verso le PP.AA. in senso classico secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2°, del D. Lgs. 165/01, ponendo a capo delle medesime, la necessità di istituire un complesso sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), accompagnato da varie garanzie a presidio della sua effettività.

Il presente quadro normativo ha determinato altresì un'esigenza di integrazione anche con la precedente normativa relativa al ciclo della performance (D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dalle Leggi nn. 135/2012 e 125/2013), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il presente documento è stato elaborato con l'intento di dare attuazione ad un ciclo "integrato", garantendo una coerenza tra gli ambiti comuni sviluppati nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I..

La coerenza tra i documenti viene realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.

Il comparto disciplinare dell'anticorruzione si completa con i seguenti principali decreti attuativi:

⑩il **D. Lgs. n. 150/2009** e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” art. 10 “Piano performance” e l’art. 14 “OIV” che per gli enti del servizio sanitario non sono di diretta applicazione (art. 16 co. 2) ma rappresentano norme di principio;

⑩la **Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1265/2009** avente per oggetto: “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle SdS;

⑩**Legge n. 116/2009** Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’O.N.U. il 31/10/2003 con Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9/12/2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale.

il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** modificato dal D. Lgs. 97/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA. specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;

⑩il **Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 e s.m.i.** (*“Disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*), entrato in vigore il 4 maggio 2013, che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;

⑩il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** (*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190*);

⑩il **Decreto Legge 90/2014** “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’A.N.A.C., nonché la rilevante riorganizzazione dell’A.N.A.C. e l’assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

⑩la **legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.**, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012”*.

⑩ **Legge 17/12/2012 n. 221** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18/10/2012 n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

⑩ **Legge 28 Giugno 2012 n. 110** Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo 27/01/1999.

⑩ **D.L. 179/2012** Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 34 bis, Autorità Nazionale Anticorruzione.

⑩ **Decreto Legge n. 95/2012**, convertito in Legge n. 135/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

⑩il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la **delibera dell’A.N.A.C. n. 72/2013** ed i relativi allegati.

⑩il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39**, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

⑩il **d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62**, intitolato “Regolamento recante di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

⑩ **Delibera A.N.A.C. n. 46/2013** “Efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico”

⑩ **Linee di indirizzo del 13/03/2013** del Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione.

⑩ **delibera A.N.A.C. n. 58/2013** *"Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del D. Lgs. 39/2013 nel settore sanitario"*;

⑩ **la delibera A.N.A.C. N. 72/2013** "Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione";

⑩ **la delibera A.N.A.C. n. 75/2013** *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"*.

⑩ **la delibera A.N.A.C. n. 6/2013** *"Linee Guida relative al ciclo di gestione della performance 2013"*.

⑩ **la delibera A.N.A.C. n. 50/2013** *"Adempimenti Trasparenza"*.

✂ **il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

✂ **circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri** – Dipartimento della Funzione Pubblica.

⑩ **delibera n. 149/14** relativa all'interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario.

⑩ **decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90** *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (14G00103) (G.U. n. 144 del 24-6-2014);*

⑩ **delibera n. 146 del 2014** in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal P.N.A. e dal P.T.P.C. nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati;

⑩ **«Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014"**

⑩ **deliberazione A.N.A.C. n. 12 del 28 Ottobre 2015** *"Aggiornamento 2015 al P.N.A."*;

⑩ **delibera n. 1 del 9 gennaio 2015:** *"Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013"*.

⑩ **determinazione n. 6 del 28.04.2015** *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower);*

⑩ **delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016** *"Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016;*

⑩ **delibera ANAC n. 833 del 03.08.2016** *"Linee guida in materia di accertamento della incontrovertibilità e incompatibilità ..."*;

⑩ **Regolamento ANAC del 16.11.2016** *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D. Lvo n. 33/2013 come modificato dal D. Lvo n. 97/2016"*;

⑩ **Comunicazione ANAC 11.01.2017** *"Adempimenti Legge 190/2012 art. 1 comma 32 Modalità operative per l'anno 2017."*

⑩ **D. Lgs. 50/2016** come modificato dal D. Lgs. 56/2017.

⑩ **D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97** recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

⑩ **deliberazione A.N.A.C. n. 1208 del 22.11.2017** *"Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2017;*

⑩ **deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21.11.2018** *"Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018"*;

⑩ **deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019** *"Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*;

⑩ **Legge 30.11.2017** “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

⑩ **deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 21.11.2018** “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”

⑩ **Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020** “*Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023*”, con il quale causa emergenza sanitaria COVID ANAC ha differito il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione 2020 al 31 Marzo 2021;

Art. 4 – Composizione, oggetto e finalità del PTPCT.

La legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione articolato su due livelli operativi:

- a livello nazionale: è prevista l’emanazione del PNA quale “atto generale d’indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (...). Il PNA, che la legge prevede di durata triennale è aggiornato con cadenza annuale, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le funzioni pubbliche e le attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione (il primo PNA è stato emanato con delibera n. 72/2013 dalla Civit - ora Anac -, con determinazione n. 831 del 31.08.2016 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – PNA 2016 quale atto d’indirizzo contenente indicazioni in materia di misure di prevenzione alla corruzione e misure per la trasparenza al fine di un contemperamento tra l’esigenza di uniformità e l’autonomia organizzativa delle singole Amministrazioni; con determinazione n. 1208 del 22.11.2017 è avvenuta l’approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al PNA; con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019 l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- a livello decentrato: le pubbliche amministrazioni (art. 1 co. 2 D. Lgs. 165/2001) sono tenute ad adottare un PTPCT quale documento programmatico che, nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi forniti dal PNA riporti un’analisi delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e le misure da porre in essere volte alla prevenzione, al controllo e al contrasto della corruzione e dell’illegalità, nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016 (cd FOIA) hanno ulteriormente rafforzato il contenuto programmatico del PTPCT.

In osservanza del quadro nazionale, la SdS Pratese ha provveduto all’approvazione del proprio PTPCT dal 2015. Il presente documento costituisce l’aggiornamento del PTPCT e lo sostituisce per il triennio 2021 – 2023. A tale scopo, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 (PTPCT 2021 – 2023) proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici/strutture al rischio di corruzione e stabilire le misure concrete e sostenibili dal punto di vista organizzativo volte a prevenire il rischio medesimo.

Il presente aggiornamento rinvia ad alcuni allegati seguenti che sono parti sostanziali dello stesso:

Allegato A.1 – Mappatura dei processi/procedimenti a rischio e il loro grado di rischio corruzione; ;

Allegato A.2 – Adempimenti, controlli, verifiche e implementazione del Piano

Allegato A.3 – Schema Relazione RPC

Allegato A.4 – Modulo segnalazioni condotte illecite

Allegato B – Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023; ed i relativi allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

Allegato B.1 – Obblighi di pubblicazione

Allegato C Relazione anticorruzione anno 2020 su modulistica ANAC

In materia di trasparenza il presente Piano ha un'apposita Sezione Trasparenza che prevede le misure di trasparenza adottate nonché i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti presenti sul sito istituzionale della SdS Pratese.

Art. 5 – Nozione di corruzione

La legge 190/2012 delinea un concetto di corruzione inteso in senso lato, comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell'esercizio dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati, come esplicitato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il vantaggio privato è un beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente personale, in quanto può riguardare anche terzi cui il soggetto è legato a vario titolo.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, più ampie delle fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e ricomprendono non solo tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione ma anche quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuto all'uso ai soli fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, contrariamente ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo". La Legge 190/2012, sul fronte penalistico, all'art. 1 comma 75 e ss., prevede, inoltre, numerose modifiche al codice penale ed una significativa riforma dei delitti contro la P.A.. In specie:

- aumento sanzioni per i reati di peculato ed abuso di ufficio;
- ridefinizione del reato di concussione attraverso l'introduzione della fattispecie autonoma del reato di "Induzione indebita a dare e promettere utilità" e la limitazione, al solo pubblico ufficiale, della concussione per costrizione;
- introduzione del Reato di corruzione tra i privati;
- introduzione della nuova fattispecie delittuosa del Traffico di influenze illecite.

Tale anomalia oltre a determinare dei comportamenti eticamente scorretti, rappresentano sia un costo diretto che indiretto per la collettività. Quest'ultimo si realizza attraverso un malfunzionamento degli uffici, un ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

La nozione di corruzione utilizzata è quella individuata dall'ANAC e definita *maladministration*, intesa come assunzioni di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre cioè, da parte di tutti i soggetti interni, avere riguardo ad atti e comportamenti che anche se non consistenti in reati possono rappresentare situazioni patologiche, non appropriate o che comunque contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico, pregiudicando l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità e correttezza delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. In particolare nella attività di gestione di servizi estremamente delicati quali quelli sociali e socio sanitari si richiede a tutti gli operatori una puntuale analisi ed attenzione per prevenire quei casi che possono rientrare nella suddetta fattispecie. L'Anac con propria delibera n. 215 del 2019, ha considerato come condotte di natura corruttiva tutte

quelle indicate dall'art.7 della legge n.69/2015 che aggiunge ai reati di cui agli art. 319 bis,321,322, 322

bis 346 bis, 352,352 bis del codice penale,

La L. 190/2012 non solo è intervenuta nell'intento di prevenire il verificarsi di quelle situazioni o insieme di circostanze che, anche solo potenzialmente, determinano o aumentano il rischio che gli interessi pubblici possano essere compromessi dal perseguimento degli interessi privati ma, è intervenuta anche a modificare ed integrare alcune norme fondamentali che regolano l'agire pubblico.

Art. 6 – Processo di elaborazione del PTPCT e soggetti interni/esterni coinvolti.

Scopo del RPCT è quello di predisporre un Piano capace di realizzare un sistema organico di misure ed azioni capaci di prevenire il rischio corruttivo in tutti i processi di seguito delineati.

Coerentemente a quanto indicato nel PNA, il processo di elaborazione del Piano 2021 – 2023 ha visto la partecipazione e la collaborazione di tutte i vari servizi in cui la SdS Pratese è suddivisa.

Ciascun servizio ha supportato il RPCT nella rilevazione e valutazione dei processi a rischio di propria pertinenza nonché la valutazione del livello di rischio.

Il complesso processo di elaborazione del Piano assegna un ruolo di primo piano ai vari Responsabili ma gli attori principali della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono comunque i dipendenti tutti, ciascuno per le proprie competenze e funzioni.

Il Piano sarà pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione **Amministrazione trasparente** nella sottovoce **altri contenuti** e sarà trasmesso agli Enti componenti il Consorzio, al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore.

Art. 7 – Ruoli e responsabilità: il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'organo di indirizzo politico individua, ai sensi dell'art. 1 c. 7, il Responsabile della Prevenzione e Corruzione il quale provvede alla:

- predisposizione e redazione del Piano di Prevenzione della corruzione che deve essere adottato entro il 31 Gennaio di ogni anno dall'organo di indirizzo politico;

- verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità nel tempo, nonché alla predisposizione della modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione di questa SdS.;

- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità con riferimento all'attività dell'Ente;

- individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;

- pubblicazione, nel sito web di questa S.d.S., entro il 15 dicembre di ogni anno di una relazione contenente i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo politico;

- cura la diffusione dei codici di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 62 del 2013;

- vigilanza sul rispetto in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di consulenza e di collaborazione conferiti dalla SdS.

Tra i principali compiti del Responsabile in materia di trasparenza vi è, anche quello di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

In caso di commissione di un reato accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione risponde:

- ⑩ ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 165/2001;

- ⑩ sul piano disciplinare;

- ⑩ per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione .

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione indicate nel piano, il Responsabile risponde come nel caso precedente:

- a) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 165/2001;

- b) per omesso controllo risponde sul piano disciplinare. Con riferimento a tale aspetto l'eventuale sanzione sul piano disciplinare a carico del Responsabile, non può essere inferiore alla sospensione

dal servizio con privazione dello stipendio per un periodo minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Tuttavia il Responsabile è esente da responsabilità se prova la sussistenza delle due condizioni sotto riportate:

⑩ avere predisposto il piano prima della commissione del reato;

⑩ avere vigilato sul funzionamento ed osservanza del piano.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri fatti a rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio cui il dipendente è addetto, se trattasi di dirigente all'ufficio procedimenti disciplinari, affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

Ove riscontri fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti (art. 1, comma 3 legge n. 20 del 1994).

Ove, invece, riscontri fatti che rappresentano notizia di un reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e darne comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il PTPCT viene trasmesso, a cura del R.P.C.T. all' A.N.A.C. e pubblicato sul sito istituzionale della S.d.S. Pratese nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce "Anticorruzione e trasparenza" ed anche alla voce "Altri contenuti".

La trasmissione all'A.N.A.C., in attesa della nuova "piattaforma informatica", è assolta con la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito Istituzionale della SdS Pratese nella Sezione Amministrazione alla voce "Altri contenuti- Anticorruzione".

Il R.P.C.T di questa amministrazione, Dott.ssa Lorena Paganelli, ha provveduto a predisporre la relazione annuale per l'anno 2020 e a pubblicarla sul sito istituzionale entro il 31 Gennaio 2021, termine previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione come da Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 novembre 2019.

Tale relazione è stata predisposta utilizzando la scheda standard in formato excel rilasciato dall' A.N.A.C. ed è stata pubblicata, come da direttiva di tale Autorità, all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione "Altri contenuti-Anticorruzione". Tale relazione, a cura del RPCT sarà stata trasmessa, unitamente al P.T.P.C.T. agli organi di indirizzo politico, agli organismi di partecipazione (Consulta e Comitato) e alle Organizzazioni Sindacali.

L'Anac con la deliberazione n. 1074 del 21 Novembre 2018 ha fornito ulteriori precisazioni in merito

alla figura del Responsabile.

L'Autorità aveva ritenuto opportuno già nel 2016, sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Nel ribadire ciò, l'Autorità con tale provvedimento ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni ulteriori. In particolare, l'amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*».

Proprio in relazione alle funzioni attribuite, l'Autorità ha quindi ritenuto che il RPCT debba dare tempestiva comunicazione all'amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate.

L'Autorità con la delibera n. 650 del 17 Luglio 2019 ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT ed ha precisato che una condanna anche non definitiva della corte dei

Conti per comportamento doloso per danno erariale incide sul requisito della condotta integerrima del

RPCT sia ai fini del conferimento che del mantenimento dell'incarico, e con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha ribadito che il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'Amministrazione.

Nel caso di procedimenti penali l'Autorità ritiene che devono essere considerate tra le cause ostative

alla nomina ed al mantenimento dell'incarico di RPCT tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in

primo grado di cui al Decreto Legislativo 2012 n.235 art.7 co 1, lett. da a) a f), nonché quelle per i reati

contro la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento alle condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano ostare al possesso del requisito della condotta integerrima, dando conto delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata. Come parametro di riferimento può essere considerato quello dell'incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

Anche per quanto attiene alle pronunce di natura disciplinare, spetta alle amministrazioni valutare di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente possa far venire meno i requisiti di integrità,

fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca.

L'Autorità ribadisce il dovere in capo al RPCT, come per gli altri dipendenti interessati da procedimenti penali o di altro tipo, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

Resta inteso che l'A.N.A.C., sulla base del «*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza, dei Codici di Comportamento, ai sensi dell'art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114*» adottato nella seduta del 9 settembre 2014, individua i soggetti, i casi, i termini e le modalità per l'attivazione del procedimento sanzionatorio, e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni disciplinando altresì, da parte dell'A.N.A.C., l'esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'art. 19, comma 5, del c.d. Decreto sulla Pubblica Amministrazione (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114).

Il Regolamento, attuando l'identico disposto di norma primaria, stabilisce che «*nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, viene applicata una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza o dei Codici di Comportamento*».

Quanto al concetto di «omessa adozione» dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza o dei Codici di Comportamento, alla stregua delle disposizioni regolamentari si intende:

a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di Comportamento;

b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata;

c) l'approvazione di un provvedimento:

- privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti;

- privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente;

- meramente riproduttivo del Codice di Comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

d) omessa indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni;

L' A.N.A.C. ha altresì disciplinato il suo potere di **“ordinare l'adozione di atti e comportamenti a singole amministrazioni”** con *“Delibera n. 146 del 18 novembre del 2014”* in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”. Il **“potere di ordine”** è un potere che esprime pienamente la funzione di vigilanza dell'Autorità ai sensi della Legge n. 190/2012.

Art. 8 - Ruoli e responsabilità: RASA

Il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) è stato nominato con

Delibera G.E. n. 19 del 25.11.2013, e successivamente aggiornato con decreto del Presidente della SdS Pratese n. 1 del 25.01.2021

Art. 9 - Il Pantouflage – Sistema sanzionatorio.

La materia del pantouflage è stata oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza amministrativa, oltreché di decisioni dell'Autorità. Quanto agli interventi dell'ANAC, oltre alla più recente delibera n. 207/2018, l'Autorità, con la delibera n. 88 dell'08.02.2017, ha chiarito che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In relazione alla disciplina recata dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001, l'Autorità è intervenuta con diverse pronunce (deliberazione n. 292 del 09.03.2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18.02.2015, AG74 del 21 ottobre 2015, nonché gli orientamenti da n. 1 a n. 4 e 24 del 2015), al fine di fornire agli operatori del settore indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa.

In particolare, l'Autorità ha chiarito che la disposizione di qua è stata introdotta nel D. Lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi ovvero accettare proposte volte a creare delle situazioni lavorative vantaggiose, così sfruttando a propri fini la sua posizione e il suo ruolo all'interno dell'amministrazione. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.

I “dipendenti” interessati dalla norma sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera rilevante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11 del d. Lgs. 163 del 2006 – ora D. Lgs. 50/2016). I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun

rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La formulazione della norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi sotto diversi profili: in particolare le disposizioni riguardanti il regime sanzionatorio ha sollevato molti dubbi interpretativi, in quanto non sono chiaramente identificati l'organo o l'autorità competente a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, tenendo conto anche della difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio.

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).

La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

L'Autorità, in una recente istruttoria che ha portato ad accertare la violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ha messo in luce la criticità connessa alla lacuna normativa che non consente di stabilire quale sia l'organo deputato a svolgere il procedimento per l'applicazione delle sanzioni. Una volta accertata l'effettiva violazione, nei sensi esposti dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 126/2018, cit., l'ANAC non ha ulteriori poteri in merito al compimento degli atti conseguenti.

Pertanto rimane problematico l'aspetto riguardante l'individuazione del soggetto cui spetta assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, con conseguenti ripercussioni anche sulla decorrenza certa degli effetti sanzionatori.

Si ritiene inoltre opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Art. 9.1 - Il Potere di ordine dell'ANAC.

Il potere di ordinare l'adozione di atti e comportamenti a singole amministrazioni appare configurato come un potere atipico, nel senso che la legge non disciplina puntualmente né i casi in cui il provvedimento di ordine può essere adottato, né le conseguenze giuridiche del provvedimento, né il relativo procedimento.

In via generale e preliminare va considerato il fondamento del potere riconosciuto all'ANAC. Si tratta, in primo luogo, di un potere che esprime pienamente la funzione di vigilanza dell'Autorità. La legge n. 190 è sul punto chiarissima: essa configura (comma 2, lettera f)) un potere di vigilanza e di controllo "sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni" in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; al comma 3, poi, la legge precisa i poteri che rientrano nella funzione di vigilanza e vi comprende espressamente, accanto ai "poteri ispettivi", il potere di ordine. Si tratta, poi, di un potere che non ha contenuto sanzionatorio, ma è volto ad assicurare, in modo tempestivo, il rispetto della legge, con riferimento a particolari atti e comportamenti che la legge ha ritenuto particolarmente significativi ai fini della prevenzione della corruzione e della garanzia del

principio di trasparenza.

Il potere di ordine può intrecciarsi in vario modo con il potere sanzionatorio, ad esempio può divenire il presupposto per il suo esercizio, secondo lo schema che prevede dapprima un ordine all'adozione e in caso di mancato adempimento, la possibilità di avviare un procedimento di irrogazione della sanzione (per perdurante mancata adozione dell'atto previsto dalla legge, non per mancata ottemperanza all'ordine). Ovvero può utilizzarsi il procedimento di accertamento della situazione che dà luogo al provvedimento di ordine per accertare eventuali responsabilità diverse (penali, disciplinari, dirigenziali, amministrative, contabili) legate alla situazione accertata. O, viceversa, in sede di accertamento di specifiche responsabilità in vista dell'applicazione di sanzioni, i fatti accertati possono dare luogo a provvedimenti dell'ANAC a contenuto di ordine. Ma non sembra esservi dubbio sul rapporto di autonomia che la legge pone tra i due poteri. Il fondamento del potere di ordine sta nella distanza, oggettiva, tra gli atti e i comportamenti adottati (o tra la mancata adozione di tali atti e comportamenti) e l'interesse pubblico curato dalla legge con la previsione dell'adozione di determinati atti e comportamenti e nel rapido ripristino dell'interesse pubblico non curato in seguito al comportamento/inerzia dell'amministrazione. In questa prospettiva il potere, pur attribuito in titolarità all'ANAC, può essere considerato come un potere conformativo e dissuasivo, a scopo collaborativo: con esso l'amministrazione viene aiutata ad una rapida riconduzione alla legalità. Si tratta, infine, di un potere diverso dal potere sostitutivo: anche se uno dei suoi presupposti può essere l'inerzia dell'amministrazione nell'attuare le disposizioni richiamate, con esso l'ANAC non si sostituisce all'amministrazione, adottando al suo posto un atto o un comportamento cui sarebbe obbligata dalla legge, ma si limita ad ordinare l'adozione di atti di esercizio di funzioni che restano nella titolarità dell'amministrazione.

Art. 9.2 - Il contenuto del potere di ordine

Se questa è la natura del potere di ordine, ci si deve occupare di disciplinarne l'esercizio, a partire dalla individuazione di una prima tipologia di casi, per poi disciplinare il procedimento e le conseguenze del provvedimento di ordine. Si tratta di un potere di regolazione che spetta all'Autorità, proprio in quanto titolare di un potere che la legge le conferisce in modo generale.

In questa direzione si possono distinguere due grandi categorie di provvedimenti con i quali l'ANAC, in quanto titolare del relativo potere, può ordinare all'amministrazione destinataria l'adozione di atti o di specifici comportamenti.

In primo luogo vi sono i casi in cui l'atto e il comportamento ordinato discenda da un obbligo già compiutamente definito dalla legge.

In secondo luogo vi sono i casi in cui la legge predetermina, ma solo parzialmente, atti e comportamenti cui siano tenute le amministrazioni. Casi in cui la legge (ovvero il Piano nazionale anticorruzione, ovvero il PTPC o il Piano della trasparenza della stessa amministrazione) prevede l'adozione di atti, ma non ne predetermina nel dettaglio i contenuti. Ovvero casi in cui la stessa amministrazione, con i propri piani (di prevenzione della corruzione e di trasparenza) abbia previsto l'adozione di misure, che poi non sono state adottate o sono state adottate in modo incompleto o illegittimo.

Nel primo caso è sufficiente che l'Autorità verifichi il mancato rispetto dell'obbligo discendente direttamente dalla legge per adottare il provvedimento di ordine.

Nel secondo caso l'accertamento della mancata adozione di atti e comportamenti previsti dalla legge, (ovvero l'accertamento della violazione della legge) non è sufficiente, perché dalla legge non si ricava direttamente l'atto o il comportamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, ma è necessaria una attività di determinazione del contenuto dell'atto che l'amministrazione destinataria dovrà adottare, in tal modo colmando la previsione non puntuale della legge.

Art. 9.3 - I provvedimenti adottabili

Nella prospettiva di tipizzare nella misura massima possibile i provvedimenti adottabili si possono individuare le seguenti tipologie:

1. Provvedimenti di ordine volti all'attuazione di disposizioni di legge che contengono precisi obblighi. Esempio: con il provvedimento l'ANAC ordina all'amministrazione di pubblicare sul proprio sito web alcune informazioni mancanti nella sezione "Amministrazione trasparente". Il provvedimento ordinato è già predeterminato nel suo contenuto dalla legge (o dai Piani).
2. Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di situazioni di inerzia, cioè di mancata adozione di atti o comportamenti. L'ANAC ordina di adottare un provvedimento, ma lascia all'amministrazione la determinazione del suo contenuto. Esempio: con il provvedimento l'ANAC ordina di adottare il PTPC non adottato ovvero ordina di adottare misure di prevenzione previste dal PTPC adottato, ma mai concretamente adottate. In entrambe i casi l'ordine riguarda la mera adozione dell'atto, non il suo contenuto.
3. Provvedimenti di ordine volti all'adozione di atti previsti dalla legge o dai piani adottati dall'amministrazione, ma di cui va determinato il contenuto. L'ANAC nel provvedimento indica, in modo più o meno puntuale, gli atti e i comportamenti da adottare. Esempio: con il provvedimento l'ANAC ordina all'amministrazione l'adozione di misure già previste dal PTPC, ma solo in modo generico. In questo caso l'ANAC determina, in tutto o in parte, il contenuto dell'atto che l'Amministrazione dovrà adottare.
4. Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di atti e comportamenti "contrastanti con i piani e le regole di trasparenza citati" (art. 1, comma 3 della legge n. 190). Tali atti e comportamenti sono illegittimi o comunque in contrasto con l'interesse pubblico curato dall'amministrazione con i propri piani (di prevenzione della corruzione e trasparenza). L'ANAC ordina all'amministrazione di rimuovere, in autotutela, un proprio provvedimento in contrasto con la legge, con i piani adottati, con le misure in esse previste. Esempio: con il provvedimento l'ANAC ordina di rimuovere una misura del PTPC o del Piano della trasparenza che sia illegittima (perché, ad esempio, esclude la tutela del dipendente che segnala illeciti, ovvero perché esclude la pubblicazione di un dato o documento a pubblicazione obbligatoria) ovvero gravemente inefficace (nel PTPC si prevedono misure di controllo su procedimenti specifici non proporzionate al rischio di corruzione rilevato dalla stessa amministrazione). Ovvero ordina di rimuovere un singolo provvedimento illegittimo, quale il conferimento di un incarico amministrativo in contrasto con il d.lgs. n. 39 del 2013, che la legge sanziona con la nullità dell'atto.

Art. 9.4 - Amministrazioni destinatarie e individuazione del soggetto destinatario del provvedimento di ordine.

I provvedimenti di ordine sono previsti dalla norma di legge (L.190/2012 art. 1, comma 3) con riferimento alle "pubbliche amministrazioni".

Successivi provvedimenti normativi e lo stesso P.N.A. hanno poi precisato quali siano i soggetti tenuti ad adottare i Piani di prevenzione della corruzione e i Piani di trasparenza, nonché ad applicare le "regole sulla trasparenza".

Come abbiamo sopra precisato, tra essi vi è un'ampia gamma di enti pubblici, economici e non economici e di enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero solo partecipati da pubbliche amministrazioni, con obblighi variamente graduati dalla disciplina vigente.

Quindi la nozione di "pubbliche amministrazioni" di cui alla L.190/2012 art. 1, comma 3, comprende tali soggetti, nei limiti appena indicati.

Il provvedimento di ordine è rivolto all'amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato in quanto tale e prescinde dall'accertamento degli organi interni competenti all'adozione dell'atto o del provvedimento ordinato.

Pertanto l'A.N.A.C. notifica il provvedimento al Rappresentante legale dell'amministrazione e lo comunica anche al Responsabile della prevenzione della corruzione (per i provvedimenti attinenti tale materia) o al Responsabile della trasparenza, se persona diversa dal R.P.C. (per i provvedimenti attinenti tale materia).

Lo stesso vale per le contestazioni, diffide e per tutte le altre comunicazioni che l'Autorità debba trasmettere all'amministrazione interessata.

Art. 9.5 - Conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine dell'A.N.A.C.

La legge non prevede specifiche forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al provvedimento di ordine dell'Autorità.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 il provvedimento di ordine è tuttavia pubblicato sul sito dell'A.N.A.C. e sul sito dell'amministrazione destinataria.

In casi particolari l'Autorità può decidere di dare altre forme di pubblicità al provvedimento adottato. L'Autorità potrà anche dare pubblicità ad ulteriori provvedimenti con i quali si solleciti l'ottemperanza al provvedimento di ordine. La pubblicità del provvedimento è la "sanzione" prevista, che ha effetti di natura solo "reputazionale" sugli organi dell'amministrazione destinataria del provvedimento e solo relativamente al momento di adozione del provvedimento di ordine dell'A.N.A.C..

Resta, ma separatamente dal procedimento di ordine, la possibilità di attivare sanzioni nei casi previsti dalla legge. Si considerino i casi di mancata adozione dei P.T.P.C., dei Piani triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento che danno luogo alla sanzione di cui all'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90 del 2014, direttamente irrogabile dall'A.N.A.C..

Vi sono, poi, i casi di responsabilità disciplinare del R.P.C. o dei dipendenti dell'amministrazione in caso di violazione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all'art. 1, comma 14, della legge n.

190. Anche qui l'ottemperanza al provvedimento di ordine può essere facilitata dalla prospettiva di evitare l'avvio di questi procedimenti sanzionatori, anche se l'A.N.A.C. in questi casi si deve limitare a

segnalare all'ufficio disciplinare della stessa amministrazione destinataria la violazione accertata.

Vi sono, ancora, i casi di mancata comunicazione e mancata pubblicazione di dati e documenti a pubblicazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013, che danno luogo a responsabilità disciplinare (art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 2013) o alla irrogazione di una sanzione amministrativa (art. 47 del D. Lgs. n. 33). In entrambi i casi la sanzione non è di competenza dell'Autorità, che si deve limitare a segnalare le fattispecie accertate. L'Autorità, infine, comunica il provvedimento adottato alla **Corte dei Conti** per la verifica della sussistenza di eventuale responsabilità per danno erariale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, co. 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 10 – Ruoli e Responsabilità: Responsabili della trasmissione e pubblicazione e, Responsabili degli Uffici .

S'individuano, ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, nel Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Finanziarie, nel Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Programmazione Strategia e Ufficio di Piano, nell'Ufficio Progettazione, segreteria e Supporto agli Organi e nell'Ufficio del Coordinatore Sociale, i soggetti competenti alla trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti all'individuazione e/o elaborazione dei dati, e, di quelli cui spetta la pubblicazione.

Ciò renderà necessario predisporre un'adeguata attività di formazione ed addestramento da parte del Responsabile della Trasparenza agli stessi soggetti o/a soggetti da loro specificamente individuati.

Tali soggetto sono anche quelli che svolgono attività di supporto al RPCT per svolgere l'attività di controllo e monitoraggio prevista nel Piano.

Lo svolgimento di tale attività costituirà obiettivo annuale assegnato al Responsabile.

Art. 11 – Ruoli e responsabilità: i referenti del RPCT.

Con il presente piano sono individuati i referenti del RPCT che svolgono attività informativa nei suoi confronti ed effettuano l'attività di controllo prevista nell'Allegato A.4 (Modulo segnalazione condotte illecite). I referenti sono il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Finanziarie, il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Programmazione Strategia e Ufficio di Piano e il Responsabile dell'Ufficio Progettazione, Segreteria e Supporto agli Organi e nell'Ufficio del Coordinatore Sociale. Essi effettuano i controlli e trasmettono al RPCT le risultanze delle verifiche affinché quest'ultimo possa adottare le eventuali misure correttive necessarie per predisporre l'aggiornamento al Piano e la Relazione anticorruzione.

Nell'espletamento della loro attività si avvalgono della collaborazione di tutto il proprio personale e della Segreteria del Direttore.

Art. 12 - La relazione anticorruzione 2020.

Il RPC di questa amministrazione, Dott.ssa Lorena Paganelli, ha provveduto per l'anno 2020 alla predisposizione della Relazione annuale che deve essere pubblicata entro il 31 Gennaio 2020. Tale relazione è stata predisposta utilizzando la scheda standard in formato excel rilasciato dall'A.N.A.C. (di cui all'Allegato A.3) ed è stata pubblicata, come da direttiva di tale Autorità, all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione "Altri contenuti-corruzione".

Le risultanze della relazione anticorruzione 2020 di cui all'Allegato C, sono state utilizzate per integrare, modificare e/o aggiornare il presente aggiornamento al Piano Anticorruzione 2021 – 2023. Durante tale anno non sono stati rilevati fenomeni corruttivi.

Art. 13 – Analisi di contesto.

Art. 13.a - Indagine sulla qualità della vita – Anno 2020.

La 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori delle provincie italiane condotta da "Italia Oggi" in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020.

Il 2020 è stato l'anno caratterizzato dalla pandemia da Covid19 e anche l'indagine ha voluto evidenziare come a pandemia da coronavirus ha impattato in modo differente sui territori inserendo l'indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, l'unico indice che è stato pesato maggiormente (in pratica, se ogni parametro vale 1/90°, i punti di questa classifica valgono doppio sulla media totale) per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone.

Prato si attesta al 28esimo posto su 107 provincie italiane, e terza fra le provincie toscane (Siena 11°, Firenze 27°).

L'indagine ha tenuto conto di una serie di ambiti: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero.

Prato è seconda in Italia per affari e lavoro, a metà classifica (52°) per ricchezza e consumi, ambiente e servizi (49°), mentre è nella seconda parte della graduatoria per cultura e tempo libero (67°), demografia e salute (69°), giustizia e sicurezza (72°).

Le provincie toscane a confronto con la prima e l'ultima classificata nell'indagine sulla qualità della vita

Classifica finale	Provincia	Ricchezza e consumi	Demografia e salute	Affari e lavoro	Ambiente e servizi	Giustizia e sicurezza	Cultura e tempo libero
27	Firenze	14	75	10	6	107	10
40	Pisa	50	52	32	31	96	17
11	Siena	49	26	31	53	63	5
28	Prato	52	69	2	49	72	67
65	Lucca	44	99	49	57	68	30

35	Arezzo	55	77	12	55	29	44
51	Grosseto	59	82	16	59	82	7
44	Livorno	41	84	33	21	94	13
73	Massa Carrara	56	106	61	59	81	9
77	Pistoia	57	103	59	71	53	61
:	:	:	:	:	:	:	:
1	Bologna	1	60	4	2	105	3
107	Crotone	107	15	100	98	27	107

Nel dettaglio, per quanto riguarda la macro-area “Giustizia e sicurezza”, Prato recupera rispetto all’anno precedente di 20 posizioni, ma resta alla 72^a posizione in classifica italiana, comunque in posizione migliore rispetto a Bologna (prima in classifica per la qualità della vita ma in 105^a posizione per questa macro area) e Firenze.

Questa posizione è data da un indice di criminalità alto (con 5.076 denunce presentate ogni 100.000 abitanti) che ci posiziona al 101° posto in Italia, poco prima di Bologna. Per i furti in generale Prato è al 93° (con 2015 denunce ogni 100.000 abitanti). Per quanto riguarda i reati di riciclaggio siamo al 61° con 2,3 denunce ogni 100.000 abitanti, e per le estorsioni ci posizioniamo al 73° posizione su 107. Bene invece per le truffe e frodi informatiche che vede Prato al 14° posto.

L’indice di litigiosità ci vede al 70° con 971 cause civili iscritte ogni 100.000 abitanti e la durata media delle cause civili è di 614 giorni, un dato abbastanza positivo, che ci vale il 35° posto in Italia. I feriti (o morti) in incidenti stradali a Prato sono 5,9 ogni mille abitanti: in questo siamo al 68° posto a livello nazionale. Con 5,4 denunce ogni 1.000 abitanti per violenze sessuali siamo soltanto la 19° posto.

In particolare, si riportano i dati relativi alla criminalità nella Provincia di Prato rapportati alla classifica generale delle 107 province italiane in confronto con le altre province toscane conlaprima e l’ultima provincia classificata in Italia:

**Le province toscane a confronto con la prima e l’ultima classificata nell’indagine sulla qualità della vita-
dettaglio indicatori area Giustizia e sicurezza.**

Provincia	Indice di criminalità - totale dei delitti denunciati	Furti in generale	Estorsioni	Truffe e frodi informatiche	Riciclaggio e impiego di denaro	Violenze sessuali	Incidenti stradali	Indice di litigiosità	Durata media cause civili
Firenze	106	106	68	54	107	101	103	78	60
Pisa	91	99	34	36	40	93	104	49	71
Siena	30	37	28	94	56	53	76	65	38
Prato	101	93	73	14	61	19	68	70	35
Lucca	76	86	20	85	44	44	80	66	16
Arezzo	43	47	15	28	86	86	56	43	34

Grosseto	69	66	70	46	6	68	83	61	73
Livorno	99	100	60	23	104	76	100	53	8
Massa Carrara	87	76	83	25	51	87	91	74	58
Pistoia	83	77	79	49	71	10	51	37	30
:									
Bologna	104	104	104	96	37	107	77	89	68
Crotone	50	6	65	48	93	17	16	83	69

Art. 13.b - Analisi del Contesto Interno.

La Società della Salute è un consorzio pubblico costituito tra i Comuni della Zona Socio Sanitaria della Pratese e l'Azienda UsI Toscana Centro. Rappresenta una nuova soluzione organizzativa per il governo dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio. La S.d.S. persegue obiettivi di salute e di benessere sociale, favorendo la partecipazione dei cittadini alle scelte in merito ai servizi. Per quanto concerne l'analisi del contesto si è tenuto conto degli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa con l'obiettivo di analizzare tutte le attività attraverso la mappatura dei processi al fine di identificare aree che risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Il Piano tiene conto dell'assetto organizzativo valido per l'anno 2021 che la Giunta Esecutiva ha approvato con Delibera G.E. SdS Pratese n. 10 del 15.04.2019 considerato che la SdS Pratese utilizza quasi completamente personale assegnato funzionalmente e personale comandato e/o distaccato dagli Enti facenti parte del Consorzio in osservanza a quanto previsto dall'art. 142 della LRT n. 40/2005 e smi., oltre alla attivazione di contratti di lavoro somministrato per specifiche progettualità.

Direttore

- 1) Ufficio Progettazione, Segreteria e supporto agli Organi
- 2) Ufficio Risorse umane e Finanziarie
- 3) Ufficio Affari generali, Programmazione strategica e Ufficio di piano
- 4) Coordinatore Sociale
- 5) Unità Funzionale servizi Socio Assistenziali
- 6) Unità Funzionale amministrativa servizi socio sanitari
- 7) Unità Funzionale professionale servizi socio sanitari

Unità Funzionale Servizi Socio Assistenziali

U.O. Amministrativa Minori e Famiglie

U.O. Amministrativa Anziani

U.O. Amministrativa Programmazione e Inclusione

U.O. Professione Area tutela Minori Ambito Pratese

U.O. Professionale Area inclusione e Accoglienza Ambito Pratese

Unità Funzionale Amministrativa Servizi Socio Sanitari

Ufficio/PO Amministrativo Popolazione Anziana e Disabile

Unità Funzionale Professionale Servizi Socio Sanitari

P.O. Professionale Area Anziani Ambito Pratese

P.O. Professionale Area Disabili Ambito Pratese

Art. 13.c - Analisi del Contesto Esterno.

Alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con la determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 è necessario, tenere conto ai fini della predisposizione/aggiornamento del PTPC, dell'ambiente nel quale l'Ente si trova ad operare, considerato che variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. L'analisi del contesto esterno rappresenta infatti una fase indispensabile per valutare come il rischio di corruzione possa potenzialmente insinuarsi all'interno dell'apparato amministrativo della SdS Pratese. Questo tipo di analisi consente di non elaborare un PTPCT avulso dalle caratteristiche ove si trova ad operare la SdS Pratese.

La Toscana pur non essendo un'area a tradizionale presenza mafiosa, come ogni altra regione d'Italia, ha ospitato in passato e ancora oggi ospita nei propri territori attività economiche legali e illegali promosse da organizzazioni di stampo mafioso sia tradizionali, ovvero provenienti dalle quattro regioni del paese a tradizionale presenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), che straniere, o da gruppi che, pur svolgendo attività illecite su larga scala, non presentano le caratteristiche tipiche di un'organizzazione mafiosa, come nel caso, per esempio, di gruppi a forte connotazione etnica come quelli di origine albanese (mercato degli stupefacenti e prostituzione), cinese (contraffazione, tratta e altri reati), slava e rumena (tratta e sfruttamento sessuale), magrebina o subsahariana (stupefacenti).

Per il quarto anno consecutivo la Scuola Normale Superiore di Pisa su mandato della Regione Toscana ha stilato una relazione scientifica per indagare i fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana.

Una scelta di campo che la Regione ha fatto perché la conoscenza, l'analisi e la divulgazione degli elementi di criticità che questi fenomeni hanno nel nostro paese sono la base per far maturare una mentalità che produca anticorpi e li sconfigga. Il rapporto che è stato presentato il 16 dicembre 2019 approfondisce ed estende l'analisi svolta negli anni precedenti sulle linee evolutive dei fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana per l'anno 2019, offrendo un monitoraggio aggiornato rispetto al funzionamento delle principali politiche pubbliche adottate per prevenire e contrastare questi fenomeni.

Il rapporto è articolato in due macro-sezioni: La prima sezione approfondisce le analisi sui fenomeni di criminalità organizzata, mediante uno studio dei processi di espansione e riproduzione criminale in Toscana. Vengono analizzate le principali tendenze evolutive e il repertorio d'azione criminale utilizzato da questi gruppi sia nei mercati illeciti che nell'economia legale della regione, con un aggiornamento sui beni confiscati presenti sul territorio. Quattro principali focus tematici approfondiscono alcuni ambiti di interesse sempre relativi alla Toscana, nell'ordine: un'indagine sull'accesso criminale della criminalità organizzata nel mercato dei contratti pubblici; uno studio sulle strategie di riciclaggio di Cosa nostra; un'indagine sistematica sulle forme di sfruttamento lavorativo nelle province toscane, con un approfondimento sul distretto di Prato; una ricerca sulle connessioni tra gioco d'azzardo e criminalità organizzata. La seconda sezione presenta, invece, i principali andamenti relativi alla corruzione politica e amministrativa in Toscana attraverso un aggiornamento sui risultati della content analysis di più di 300 eventi corruttivi nel 2019 su scala nazionale, codificati attraverso il progetto C.E.C.O., un approfondimento analitico e comparato tra i principali eventi intercorsi. A fine sezione viene proposto un focus tematico sulle politiche di prevenzione della corruzione nella sanità toscana, tramite un'analisi dei PTPC delle aziende del sistema sanitario regionale.

Gli episodi analizzati nel terzo rapporto descrivono il seguente quadro evolutivo: le mafie non si limitano a riciclare il denaro ma lo usano per "fare impresa" con l'esercizio abusivo del credito, l'erogazione di servizi illeciti finalizzati a reati tributari ed economici o all'abbattimento dei costi di imprese attraverso attività illecite di del lavoro e nel ciclo dei rifiuti; la diversificazione economica

degli investimenti criminali (con una maggiore proiezione nei settori a basso valore aggiunto e tecnologico), disvela una elevata capacità di adattamento nella loro logica di azione criminale, preferendo un utilizzo strumentale di soggetti imprenditoriali e professionisti autoctoni non direttamente collegabili alle organizzazioni, sia in forma individuale che come imprese in consorzio. Rispetto al mercato dei contratti pubblici, secondo i dati della Direzione Investigativa Antimafia, la Toscana si colloca al 7° posto con 31 accessi ai cantieri pari al 5% del totale nazionale. Escluse le tre regioni a tradizionale presenza mafiosa, la regione è la quarta per numero di accessi, dietro a Lombardia, Liguria e Piemonte. Invece è la seconda in Italia per numero di imprese controllate, come significativo resta il numero di persone e mezzi. Il rischio infiltrazione è elevato in questo mercato, soprattutto nel settore delle costruzioni e movimentazione terra (anche collegato ad attività di gestione dei rifiuti e governo del territorio). Alcune dinamiche emerse, che indicherebbero l'esistenza di cartelli di imprese a fini corruttivi e di infiltrazione criminale, fanno aumentare il rischio infiltrazione. Come osservato dalla Direzione Nazionale Antimafia " Se aumenta il ruolo economico delle mafie, aumenta per esse la possibilità di servirsi della corruzione piuttosto che della violenza fisica per farsi avanti negli affari, perché la corruzione è un sistema diffuso di relazioni nel sistema economico. Le mafie si adeguano. Non determinano la corruzione ma arrivano dove essa già c'è".

Modelli organizzativi criminali

In Toscana si riscontrano con maggiore frequenza forme miste di modelli organizzativi criminali in cui cooperano soggetti riconducibili a consorterie criminali differenti, anche per nazionalità. La diffusione criminale di gruppi di criminalità organizzata sembra nutrirsi in maniera significativa anche di dinamiche autoctone di emersione e sviluppo, attraverso associazioni a delinquere che non necessitano per la propria sopravvivenza di un collegamento diretto con organizzazioni mafiose tradizionali, ma che sono capaci di svolgere attività illecite su larga scala anche senza l'utilizzo di un metodo mafioso classico, ovvero l'imposizione di un sistema di omertà.

I principali mercati illeciti per le organizzazioni autoctone restano quelli degli stupefacenti, dell'usura, del traffico di rifiuti, mentre per le organizzazioni straniere quelli legati a prostituzione e stupefacenti, con importanti specificità rispetto alle organizzazioni di matrice cinese. Il mercato degli stupefacenti nella regione resta molto frammentato e competitivo (in aumento le persone arrestate per traffico illecito e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), con un contributo significativo dato dalle organizzazioni straniere (marocchine, tunisine e albanesi). In linea con il trend degli anni passati, Grosseto, Livorno, Prato e Massa si confermano le provincie con il più elevato rischio di penetrazione criminale. Prato in particolare rimane al primo posto in Italia per il reato di riciclaggio con un aumento esponenziale. Livorno continua a il tasso annuo più elevato per quanto riguarda le segnalazioni per traffico e spaccio di stupefacenti, seguita da Firenze. Si tratta di un mercato tra i più internazionalizzati d'Italia e il 63,76% delle persone denunciate sono straniere. Emergono forti legami e frequenti scambi tra compagini criminali di origine differente (camorra e cosa nostra, camorra e 'ndrangheta), che fanno pensare a possibili integrazioni anche di natura organizzativa, soprattutto nel mercato degli stupefacenti. Sono 78 i clan che hanno sviluppato attività e scambi di tipo economico nei mercati illeciti e/o nell'economia legale della regione, con un'intensità che varia significativamente da gruppo a gruppo. Di questi il 48% si riferisce a gruppi di 'ndrangheta, mentre il 41% a gruppi di camorra, seguono Cosa nostra (e affini) e Sacra Corona Unita (entrambi con circa il 5% dei gruppi). Tra questi casi di proiezione criminale, almeno 8 sono stati identificati come di origine prevalentemente autoctona: 5 di questi riconducibili ad una matrice criminale campana, i restanti 3 a quella calabrese. La proiezione criminale di questi gruppi si realizza nel 23% dei casi nel mercato degli stupefacenti, seguito da estorsioni (13%), sfruttamento della prostituzione e riciclaggio (11% dei casi circa). L'analisi dei beni confiscati in Toscana svela che la prima matrice criminale per numero di beni confiscati sul territorio toscano è quella legata a fenomeni di criminalità organizzata campana (40% del totale, sia per i beni immobili che per le aziende), con un ampio margine rispetto alle altre mafie ('ndrangheta con l'8% dei beni, Cosa nostra e affini con il 7%, SCU con il 2%). Il primato delle organizzazioni di stampo camorristico è anche il risultato della presenza sul territorio di gruppi autoctoni per i quali i tribunali toscani hanno

in alcuni casi riconosciuto la legittimità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniale antimafia. Oltre il 25% dei beni sotto confisca non si riferisce a reati di criminalità organizzata, ma ad altre fattispecie di reato come usura, estorsione, bancarotta, ecc. Rispetto alla loro distribuzione territoriale, i beni ricollegabili ad una matrice criminale camorristica si collocano prevalentemente nelle province di Arezzo, Firenze, Prato, Lucca e Pisa, mentre gli investimenti delle altre mafie si distribuiscono tendenzialmente più equamente sul territorio toscano, con l'eccezione della 'ndrangheta che presenta una concentrazione nella provincia di Lucca e Prato. Peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione I soggetti condannati a scontare la pena in base agli articoli 318 e seguenti del codice penale raggiungono numeri assolutamente ininfluenti e tali da passare del tutto inosservati. Come evidenziato nella Relazione annuale 2019 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, 31 luglio 2019 "il silenzio nella corruzione non è imposto, minacciato, ma è conveniente. L'omertà nella corruzione è più immediata che nelle mafie. Il fatto che ci siano così scarse denunce in presenza di una percezione così alta vuol dire che il patto regge, 'l'ordinamento alternativo' funziona". A tale riguardo anche l'analisi della scuola superiore di Pisa evidenzia il peso delle decisioni degli operatori pubblici, che acquisisce un valore spesso cruciale nel settore della sanità in termini di possibilità di ottenere una salvaguardia di diritti fondamentali – quali quello alla vita e alla salute – degli utenti.

Art. 14 - Analisi e Gestione del Rischio.

Art. 14.a - Metodologia utilizzata per la redazione e per l'aggiornamento del P.T.P.C.

Il processo di aggiornamento del Piano, tenendo conto del percorso di riorganizzazione ancora in atto, ha previsto due fasi principali:

- 1) conferma/aggiornamento delle misure in atto;
- 2) rilevazione di nuovi processi a rischio e relative misure.

Sulla base del Piano della Prevenzione e Corruzione 2015-2017 si è iniziato ad aggiornare i procedimenti/processi e le analisi della valutazione complessiva del rischio rispetto alle attività professionali e amministrative relative alle aree a rischio obbligatorie e le aree a rischio generali (vedi Allegato A.1) che interessano questo Ente, così come previsto nel PNA e nella determinazione ANAC.

I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

- a. la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- b. la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione dell'Ente;
- c. la gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- d. la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- e. la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva;
- f. la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- g. la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- h. la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali;
- i. la gestione del rischio è trasparente e inclusiva;
- j. la gestione del rischio è dinamica;
- k. la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

L'intero processo di gestione del rischio è stato svolto mediante la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei vari ruoli per le aree di rispettiva competenza.

Al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione si è proceduto a:

⑩ individuare i procedimenti/processi del Consorzio.

⑩ effettuare l'analisi e la valutazione complessiva del grado di rischio per le attività poste in essere dal Consorzio.

⑩ definire le modalità di svolgimento dei controlli.

Art. 14.b - Individuazione delle Aree di rischio dell'Ente.

La Legge 190/2012 ha previsto, sulla base del dettato normativo di cui agli artt. 9 e 16 e sulla base dell'allegato 2 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015/2016, le seguenti 4 aree di rischio comuni ed obbligatorie del Piano Nazionale anticorruzione:

⑩ **Area A):** relativa a acquisizione e progressione del personale (area obbligatoria)

⑩ **Area B):** relativa a esecuzione contratti e all'affidamento di servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (area obbligatoria)

⑩ **Area C):** relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (area obbligatoria)

⑩ **Area D):** relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (area obbligatoria)

A queste quattro aree obbligatorie è aggiunta una ulteriore area specifica:

⑩ **Area E):** procedure di verifica e controllo, gestione delle spese (costi), gestione delle entrate (ricavi) e gestione delle spese tramite cassa economale.

Le tabelle di cui (Allegato A.1), espresse in forma sintetica, riportano i seguenti elementi:

- struttura/ufficio in cui viene svolta l'attività;
- procedimento/processo;
- valutazione complessiva del grado di rischio rappresentata da un valore numerico. Il metodo utilizzato per l'individuazione dello stesso è quello descritto nell'Allegato 5 "Tabella Valutazione del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013/2015/2016 ed è stato applicato a tutte le aree obbligatorie e generali analizzate nel presente Piano.

L'Allegato A.1) "Mappatura dei Processi a Rischio" è parte integrante e sostanziale al presente piano è costituito da tutte le schede nelle quali è stato riportato il grado di rischio rispetto alle attività/processi svolte da ogni singolo Servizio/Area afferente la Società della Salute Pratese.

La valutazione/mappatura del rischio è stata fatta per tutte le attività svolte seppur non identificabili propriamente nelle quattro aree sopra specificate, in quanto alcune aree non sono valutabili per il Consorzio SdS Pratese.

Di seguito si riporta la descrizione sintetica delle Aree previste dalla normativa di riferimento in relazione all'attività del Consorzio.

Art. 14.b.1 - Area relativa all'acquisizione e progressione del personale. (Area "A")

Trattasi di un'area valutabile per la SdS ai fini del rischio di corruzione, tenendo però in considerazione che il Consorzio dispone di personale messo a disposizione dai Soci: attraverso l'Istituto dell'assegnazione funzionale da parte dell'Azienda Sanitaria di riferimento, attraverso l'Istituto del distacco e del comando da parte del Comune di Prato, attraverso l'Istituto del comando

da parte dei altri Comuni e Regione Toscana, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 142 bis comma 7 della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e smi.. La SdS Pratese ha proceduto alla attivazione in proprio di contratti di lavoro somministrato. Inoltre la SdS Pratese ha proceduto, a seguito di Avviso Pubblico, alla assegnazione di PO.

Nel caso del personale assegnato funzionalmente, distaccato e comandato, le disposizioni prevedono che il personale mantenga il proprio rapporto giuridico con l'Ente di appartenenza e risponda dal punto di vista organizzativo al Direttore della S.d.S..

In tale area vengono individuati i seguenti procedimenti/processi sottoposti a valutazione del rischio:

1. Selezione/Reclutamento del personale a tempo determinato
2. Selezioni per le progressioni di carriera
3. Conferimento incarichi professionali esterni
4. Gestione economica del personale

Art. 14.b.2 - Area relativa all'affidamento di servizi e forniture. (Area B)

Anche tale area rientra tra quelle valutabili ai fini del rischio del Consorzio in quanto lo stesso, procede all'acquisizione di beni e servizi direttamente nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 50/2016.

Occorre tuttavia precisare che, per gli acquisti di beni e servizi (sociali e socio sanitari), l'Ente aderisce alle procedure di gara indette da Estar - ente di supporto tecnico amministrativo per gli enti del Servizio sanitario regionale - per l'Azienda Sanitaria USL TC. Estar opera come centrale di committenza regionale ai sensi della normativa sui contratti pubblici e delle disposizioni in materia. Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di contratti pubblici, gli Enti del servizio sanitario sono tenuti in ogni caso ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento oppure dalle convenzioni quadro stipulate da CONSIP, oppure utilizzando il sistema elettronico per gli acquisti MEPA. La SdS conseguentemente provvede agli acquisti di beni e servizi utilizzando il sistema informatico MEPA o CONSIP oppure Convenzioni stipulate da ESTAR.

In aggiunta a ciò, la SdS con la delibera di Giunta n. 20 del 30.09.2019 avente per oggetto: "Convenzione per l'adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. I), L), M) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione" ha stabilito di aderire alla SUA della Provincia di Pistoia affidandogli l'espletamento delle procedure di gara di volta in volta indette da questo Ente. Tuttavia, poiché la scelta di far svolgere alla SUA la gara viene effettuata singolarmente, i procedimenti e/o i processi relativi vengono mantenuti all'interno dell'area in questione.

Pertanto tutta la parte relativa alle procedure di gara relativamente ai procedimenti di acquisto di beni o servizi dell'Ente è effettuata o da ESTAR o dalla Provincia di Pistoia su apposita programmazione annuale e relativa richiesta, mentre la parte relativa alla stipula e gestione del contratto è di competenza della SdS Pratese.

In via residuale per i servizi/beni per i quali non vi sia un accordo quadro/convenzione di ESTAR o che non siano presenti sulle piattaforme telematiche di CONSIP o MEPA la SdS Pratese procede con affidamenti diretti di importi inferiori ad €. 40.000,00.

In tale area vengono individuati i seguenti procedimenti/processi sottoposti a valutazione del rischio:

1. Affidamento diretto dei servizi di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti;

3. Scelta del contraente per l'affidamento dei servizi e delle forniture superiori alle soglie di rilievo comunitario;
4. Affidamento Incarichi professionali;
5. Affidamento Incarichi Esterni;
6. Gestione del contratto di affidamento (Mepa Consip, Convenzioni, Mercato elettronico regionale)

Inoltre a seguito di procedura di cui sopra vengono stipulati contratti di esecuzione servizi acquisiti.

Art. 14.b.3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. (Area C)

Questa scheda contiene la valutazione del rischio delle attività prive di effetto economico:

1. Richiesta di adesione da parte di soggetti del Terzo Settore alla Consulta del Terzo Settore o al Comitato di Partecipazione;
2. Concessione di patrocinio ad Enti o Associazioni;

Art. 14.b.4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. (Area D)

Queste schede contengono invece la valutazione del rischio dei procedimenti amministrativi in campo socio-assistenziale con effetti economici:

1. Concessione di contributi e benefici a persone identificate come beneficiare in progetti specifici finanziati su Fondi Sociali Europei;
2. Concessione di contributi e benefici a persone identificate come beneficiare in progetti specifici su finanziamento Statale (Home Care Premium);
3. Inserimenti di minori in strutture Residenziali e Semiresidenziali
4. Affidamento familiare di minori
5. Pronta accoglienza Minori in stato di abbandono
6. Presa in carico di minori stranieri non accompagnati
7. Integrazione scolastica per minori disabili (per soggetti disabili minori accertati ai sensi della L. 104/1992);
8. Prog. Reg.le Vita Indipendente e Dopo di Noi con contributi per assistente personale e/o altri interventi
9. Assistenza domiciliare socio assistenziale
10. Intervento educativo e/o socializzazione domiciliare per minori
11. Inserimenti residenziali di adulti fragili autosufficienti e donne con minori
12. Assegno di cura
13. Trasporto sociale verso C.D. per anziani e disabili
14. Valutazione multidimensionale (UVM –UVMD –UVMT) percorso per Anziani non autosufficienti, persone disabili e Tutela Minori
15. Contributi a persone giuridiche riconosciute e non
16. Contributi su leggi Europee/ Statali/ Regionali e Progettazione e gestione dei Fondi Sociali Europei

Art. 14.b.5 - Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio. (Area E)

Queste schede contengono invece la valutazione del rischio relativamente ai procedimenti:

1. Gestione delle entrate (ricavi);
2. Gestione delle spese (costi)
3. Gestione delle spese tramite cassa economale

Art. 14.c - Valutazione complessiva del rischio.

Per valutazione del rischio s'intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

Art. 14.c.1 – Identificazione dei rischi

L'attività d'identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al P.N.P.C.

L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione e, avverrà, con il coinvolgimento del nucleo di valutazione il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

Art. 14.c.2 – Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per ciascuna delle attività svolte dalla SdS Pratese, per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità,

quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Art. 14.c.3 – Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Intervallo da 1 a 3 rischio trascurabile

Intervallo da 4 a 6 rischio medio-basso

Intervallo da 8 a 12 rischio rilevante

Intervallo da 15 a 25 rischio critico

Art. 14.d -Valutazione dei rischi (Metodologia)

Il processo di mappatura relativo alla valutazione complessiva del rischio è stato effettuato seguendo il metodo indicato nell'allegato 5 del P.N.A.. La valutazione è il risultato del prodotto tra l'indice dei valori e frequenze della probabilità e l'indice dei valori e importanza dell'impatto rappresentati nel modo che segue:

Valore medio e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore medio ed importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

La probabilità di un evento di corruzione dipende da sei fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo/attività in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo, di seguito elencati:

la discrezionalità, la rilevanza esterna, la complessità, il valore economico, la frazionabilità, l'efficacia dei controlli.

Gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l'amministrazione pubblica in quattro diversi modi. Il P.N.A. individua 4 modalità di impatto, di seguito elencati:

impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale, impatto organizzativo economico e sull'immagine.

Il grado di rischio riportato in ciascuna scheda di cui all'Allegato A1 è stato determinato tenendo conto della seguente tabella riportata nelle linee guida operative del PNA:

- Matrice del rischio di corruzione

Probabilità	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Impatto				
	trascurabile		medio-basso		rilevante	critico
	da 1 a 3		da 4 a 6		da 8 a 12	da 15 a 25

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in collaborazione sinergica con i Responsabili delle strutture di riferimento (Servizi/Uffici) ha provveduto ad effettuare, a seguito di interviste che sono conservate agli atti d'ufficio, il processo di mappatura delle attività a rischio applicando la metodologia sopra descritta.

Le valutazioni complessive del rischio che ne sono derivate presentano una valutazione numerica nettamente inferiore a sei, valutazione che nelle linee guida operative è definita come livello di rischio accettabile.

Nella maggior parte di attività mappate il rischio rilevato presenta un valore trascurabile o comunque basso o medio basso, non sono state evidenziate aree di attività a rischio rilevante o critico.

Nel corso di vigenza del presente Piano 2021-2023 il Responsabile procederà, tramite il coinvolgimento dei responsabili dei Servizi/Uffici, individuati ai sensi dell' art. 16 comma 1 lettera I Bis del D. Lgs 165/2001, a verificare ed a monitorare i processi/procedimenti mettendo in campo azioni di controllo a campione con le modalità indicate al successivo paragrafo 17, riservandosi la possibilità di implementare tali misure qualora dal monitoraggio emergano fenomeni legati alla corruzione.

Le azioni di cui al presente Piano sono volte a prevenire il fenomeno della corruzione nella sua dimensione individuale e percepita.

Art. 15 - Misure di Prevenzione della Corruzione

A seguito di quanto espressamente previsto dall'Aggiornamento 2015 del P.N.A nel presente P.T.P.C.T le misure di prevenzione della corruzione non saranno più definite "Obbligatorie" o "Ulteriori", ma saranno definite semplicemente "Misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione e "Misure Specifiche" che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

L'allegato 1 della delibera dell'autorità n. 1064 più volte citata a titolo esemplificativo elenca, tuttavia, le

tipologie principali di misure (a prescindere se generali o specifiche) da implementare, quali:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

- misure di disciplina del conflitto di interessi
- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (*lobbies*).

Ciascuna categoria di misura può dar luogo, in funzione delle esigenze organizzative dell'Ente a misure generali o a misure specifiche. A titolo di esempio la trasparenza può essere prevista come misura generale, quando insiste trasversalmente su tutta l'organizzazione, o specifica quando è prevista per rendere più chiari alcuni procedimenti che a seguito di mappatura sono risultati opachi. Sulla base delle indicazioni fornite dall'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione vengono di seguito descritte e catalogate le misure che, secondo un accurata analisi, per la SdS risultano essere più congrue rispetto all'obiettivo di prevenire il rischio corruttivo secondo i seguenti parametri:

1. **Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio:** l'identificazione della misura di prevenzione è una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso.

2. **Sostenibilità economica e organizzativa delle misure:** l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti.

3. **Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione:** l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

La proposta di misure di prevenzione non può essere considerata come compito esclusivo del RPCT, ma è piuttosto responsabilità di ogni dirigente che, in quanto competente per il proprio ufficio è a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi.

La Società della Salute Pratese al fine di prevenire i fenomeni di corruzione stabilisce alcune regole generali:

- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può in ogni momento chiedere ai responsabili dei procedimenti amministrativi che hanno portato all'adozione di un atto finale, di dare per iscritto motivazione sulle circostanze di diritto e di fatto a sostegno dell'atto adottato. Inoltre può chiedere a tutti i dipendenti delucidazioni su eventuali comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare azioni illegali.

- I responsabili dei procedimenti, prima di adottare i provvedimenti finali informano il responsabile della prevenzione.

- Gli assistenti sociali hanno l'obbligo di comunicare al responsabile U.V.M.- UVMD -UVMT eventuali relazioni di parentela o affinità con i soggetti per i quali effettuano valutazione professionale di presa in carico. La mancata comunicazione può comportare effetti negativi sulla valutazione della performance individuale e ravvisare responsabilità disciplinare.

- Il responsabile dell'U.V.M. (Unità di valutazione multidisciplinare) UVMD e UVMT e dell'ufficio di Piano hanno l'obbligo di comunicare al Responsabile della prevenzione eventuali relazioni di parentela ed affinità con soggetti con i quali questa S.d.S. stipula contratti convenzioni o che comunque sono interessati ad ottenere autorizzazioni di vantaggi economici relativi alla materia socio sanitaria o socio assistenziale. Anche in questo caso la mancata comunicazione comporta le stesse conseguenze di cui al punto precedente.

- I responsabili dei procedimenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione il monitoraggio sul rispetto dei termini stabiliti per i procedimenti amministrativi che saranno pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente inserita nel sito istituzionale.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

Le Misure di Prevenzione della Corruzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall'Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha

esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato all'interno del P.T.P.C., deve essere ritenuto perentorio.

Oltre alle misure obbligatorie il P.N.A. individua le **misure ulteriori** riconoscendo tali quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento del P.T.P.C. e le misure trasversali.

Quelle che seguono sono le misure che discendendo da specifiche disposizioni di legge, che si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizzate in funzione della peculiarità di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

A) Area acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione/progressione	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore/
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Commissari
Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del dirigente d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabile procedimento, responsabili, commissari
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da d.lgs. n.33/2013	Responsabili del procedimento
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabili

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure.

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo

II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: direttore@sds.prato.it

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili
Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'AVCP	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	31 gennaio	Responsabili
Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato elettronico regionale) per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto.	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabili e responsabile del procedimento
Applicazione del criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabili e responsabile del procedimento
Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabili e responsabile del procedimento
Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabili e responsabile del procedimento
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D. Lgs. n.33/2013	Responsabili
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabile del procedimento e capo settore
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabili

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi

- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)
- Monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni sei mesi l'ufficio appalti dovrà trasmettere al Responsabile prevenzione della corruzione i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo: direttore@sds.prato.it

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto favorevole alla non corruzione	Come da D. Lgs. n.33/2013	Responsabili PO
Verifica da parte del Direttore dell'esistenza di una adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e Responsabili PO
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto favorevole alla non corruzione	Immediata	Responsabili PO
Verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Responsabili PO
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo: direttore@sds.prato.it

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per	Aumento delle possibilità di scoprire	Immediata	Responsabili PO

accedere alle prestazioni	eventi corruttivi		
Verbalizzazione delle operazioni di controllo	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili PO
Rispetto del Regolamento Contributi dell'Ente	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabili PO
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Responsabili PO
Verifica da parte del Direttore dell'attività istruttoria	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e Responsabili PO
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabili U.F. /A.O.
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Relazione periodica del Responsabile Servizio/Ufficio rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo: direttore@sds.prato.it

Art. 16 - Ulteriori misure di salvaguardia.

Sono costituite da:

16.a - Rotazione dei dipendenti.

a) Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. Tuttavia l'ente al momento avendo solo una figura Dirigenziale del Direttore che svolge anche i compiti di RPCT non è possibile la rotazione degli incarichi.

16.b - Informatizzazione dei processi.

I processi/procedimenti relativi all'area sovvenzioni e contributi sono in gran parte informatizzati. E' presente un sistema informatico per la protocollazione dell'istanza pubblica (per esempio dal Tribunale) o privata (singolo cittadino) e un sistema informativo per la valutazione effettuata dagli assistenti sociali e infermieri, autorizzata sia dal Responsabile dell'UVM nelle apposite Commissioni territoriali di assistenza che da parte dei responsabili degli altri servizio con la conseguente attribuzione di contributi/prestazioni. Anche la fase della liquidazione e del pagamento sono gestite con un sistema informatizzato.

16.c - Accesso telematico a dati e documenti.

In modo informatico è possibile consultare la banca dati Inps in tema di attestazioni ISEE. Ciò avviene tramite apposite credenziali password – da parte dei servizi competenti.

16.d - Inconferibilità e incompatibilità.

La Società della Salute Pratese con Delibera Assemblea SdS n. 1 del 08.02.2021 ha approvato il proprio “Regolamento per la disciplina incarichi extra-istituzionali e servizio ispettivo”.

16.e – Coordinamento con il ciclo delle performance.

La Regione Toscana utilizza un sistema di monitoraggio e valutazione continua e sistematica della performance a livello di Zona-distretto/SdS effettuata da un soggetto esterno. Gli indicatori di tipo socio sanitario sono analizzati secondo varie dimensioni sulle quali è costruita la metodologia di valutazione definita “del bersaglio”, un sistema di analisi complesso, capace di evidenziare gli aspetti fondamentali della performance della zone- distretto/SdS.

La Giunta Esecutiva della SdS Pratese con la Delibera di Giunta Esecutiva n. 2 del 08.02.2021 ha adottato il Piano degli Obiettivi della SdS Pratese annualità 2021. Gli stessi sono oggetto di verifica trimestrale.

Art. 17 - Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito.

Tale misura è stata inserita all’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 commi 51 della Legge n. 190/2012 e dall’art. 19 comma 5 Legge 114/2014 che individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente ai “dipendenti pubblici”. In relazione agli enti tenuti ad attuare misure di tutela per il dipendente che denuncia gli illeciti, l’art. 1, co. 2, dell’art. 54-bis si riferisce alle amministrazioni pubbliche individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

L’Autorità ritiene che l’istituto del whistleblowing sia indirizzato alla tutela della singola persona fisica. Pertanto, le segnalazioni di condotte illecite devono essere effettuate da parte di pubblici dipendenti come previsto dal comma 1 dell’art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali non rientrano invece nell’ambito di applicazione dell’istituto in argomento. La nuova disciplina tutela sia i pubblici dipendenti, di cui offre un’ampia definizione, sia i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La legge 179 del 30.11.2017 disciplina, come sopra visto, sia le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro sia le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall’amministrazione o dall’ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. Le prime possono essere inviate, senza ordine di preferenza, al RPCT dell’amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC, ovvero trasmesse, sotto forma di denuncia, all’autorità giudiziaria o contabile. Per le seconde, invece, ANAC ha la competenza esclusiva.

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall’art. 54-bis i presupposti sono i seguenti: il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato, è necessario che la segnalazione sia effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione” e che abbia ad oggetto “condotte illecite” di cui il dipendente sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e che sia stata inoltrata ad almeno uno dei quattro destinatari indicati nell’art. 54-bis, co. 1. D. Lgs. n. 165/2001. Ad avviso dell’Autorità, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all’interno delle pubbliche amministrazioni per l’emersione di fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi. È sufficiente che il

dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Può altresì formare oggetto di segnalazione un'attività illecita intrapresa, ma non ancora perfezionatasi, in presenza di elementi precisi e concordanti prodromici all'attività stessa.

Come anticipato, il contenuto della segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve rispondere alla salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Può anzi dirsi che la tutela di tale interesse costituisce la ragion d'essere dell'istituto del whistleblowing. Il riferimento all'interesse all'integrità della pubblica amministrazione è stato introdotto dal legislatore anche per impedire che l'istituto possa essere utilizzato nell'interesse esclusivo personale del segnalante. La ratio di fondo, in linea con la legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Questa interpretazione del concetto di integrità pubblica trova conferma nella "Raccomandazione da parte del Consiglio Ocse" (gennaio 2017) come "l'allineamento coerente e all'aderenza a valori etici condivisi, principi, norme al fine di sostenere e dare priorità all'interesse pubblico sopra gli interessi privati nel settore pubblico". La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione ai sensi della legge 179/2017 (RPCT dell'Amministrazione o Ente, ANAC), poiché tale soggetto appare quello cui spetta garantire la corretta impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi, a partire dalla valutazione della segnalazione come rientrante tra i casi di whistleblowing.

Per quanto riguarda i criteri da adottare per valutare la sussistenza o meno di tale requisito è opportuno dare rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione piuttosto che all'intenzione del segnalante. Il soggetto che gestisce la segnalazione è tenuto, quindi, a valutare se il contenuto della segnalazione possa agli occhi dell'uomo medio determinare oggettivamente una percezione di illecità. Occorre poi valutare il tipo e le caratteristiche dell'illecito segnalato. Andrà anche valutata la eventuale sussistenza e portata di interessi personali del segnalante. Ad esempio, lamentele di carattere personale del segnalante come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non possono generalmente essere considerate segnalazioni di whistleblowers. L'Autorità ritiene tuttavia che, alla luce della ratio che ispira la legislazione in materia di prevenzione della corruzione, non si possano escludere a priori dalla tutela ex art. 54-bis le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello alla salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione. Sarebbe quanto mai opportuno che il segnalante dichiarasse dall'inizio la presenza di un eventuale interesse privato collegato alla segnalazione e circostanziasse, quanto più possibile, i fatti al fine di consentire a chi tratta la segnalazione di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità della pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 54-bis, le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro». Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Giova precisare che la protezione prevista dall'art. 54-bis non opera nei confronti del pubblico dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. Naturalmente rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente di un'amministrazione presti servizio presso un'altra p.a. in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe). In tali casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione presso cui si presta servizio o ad ANAC.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC. In particolare devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di

fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Pertanto la segnalazione deve contenere gli elementi di cui al modulo di segnalazione illeciti Allegato A.4) alla presente procedura scaricabile anche dal sito di questa SdS nella sezione Amministrazione trasparente al seguente indirizzo: <http://sds.prato.it/amministrazione-trasparente>

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a) a mezzo del servizio postale con busta indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

b) mediante posta elettronica al seguente indirizzo: direttore@sds.prato.it

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

L'art. 54-bis sembra escludere dal proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La ratio della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale tutela opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili. Ciò in quanto, da un lato, non può proteggersi la riservatezza di chi non si conosce; dall'altro, se il segnalante non svela la propria identità l'Amministrazione o l'ANAC non hanno modo di verificare se il segnalante appartiene alla categoria dei dipendenti pubblici o equiparati, come intesi dal co. 2 dell'art. 54-bis. La norma, infatti, dispone la tutela solo in tale ipotesi. Resta fermo che le segnalazioni anonime possono essere considerate dall'Amministrazione o dall'Autorità e trattate attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni di whistleblowing oggetto delle presenti linee guida. In ogni caso l'Autorità ritiene necessario che l'Amministrazione o l'Ente nel PTPC o in altro apposito atto organizzativo con cui dà attuazione alla disciplina in parola dia conto delle modalità di trattazione delle segnalazioni anonime pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing.

Il sistema di protezione rafforzato che la legge 179 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata; l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179)

- sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs.165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231 del 2001) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art.2015 c.c.)

Il co. 3 dell'art. 54-bis impone all'amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che l'ente potrebbe adottare a seguito della segnalazione. Pertanto il divieto di rilevare l'identità del segnalante (prescritto dal richiamato co. 3) è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza. Tale interpretazione, peraltro, appare in linea con la previsione legislativa di cui al co. 5, ultimo periodo, art. 54-bis. La prima importante conseguenza della tutela della riservatezza è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001). Seppure la legge non lo preveda espressamente, l'Autorità ritiene che, a maggior ragione, la segnalazione e la documentazione ad essa allegata debbano essere escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. Sul piano operativo, l'altra importante indicazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione è la gestione informatizzata delle segnalazioni, secondo le modalità indicate da ANAC nelle presenti

linee guida. (co. 5, art. 54-bis). Il co. 3 del novellato art. 54-bis precisa poi fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.). 13.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare l'ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare. Si rammenta che ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza». Si raccomanda di prestare molta attenzione alla tutela della riservatezza del segnalante nel momento in cui la segnalazione o la relazione di risultanze istruttorie redatta dal RPCT nello svolgimento delle proprie attività di competenza (cfr. Parte seconda § 1.) viene inoltrata a soggetti terzi, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, al Dipartimento della funzione pubblica, o ad altro ente, da parte del RPCT o di ANAC, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Il RPCT e ANAC hanno in ogni caso cura di comunicare al whistleblower a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati. Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT o all'ANAC, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante l'amministrazione o ente può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

La legge prevede che il dipendente che effettua segnalazioni relative a fatti illeciti non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Si stabilisce anche un'inversione dell'onere probatorio, secondo il quale spetta all'amministrazione pubblica o all'ente dimostrare che le misure (ritenute) discriminatorie o ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa (art.1, co. 7). Ad avviso dell'Autorità, il concetto di “misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro” che il legislatore definisce anche “misura ritorsiva” (cfr. art. 54-bis, co.1, penultimo periodo) deve comprendere qualsiasi azione o omissione da parte dell'Amministrazione nei confronti del segnalante che produca effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'intento ritorsivo sussiste ogni qual volta possa dirsi che la ragione che ha condotto all'adozione della misura nei confronti del segnalante sia la volontà di “punirlo” per aver segnalato. Per quanto sopra l'Autorità ritiene che l'intento ritorsivo debba essere valutato in collegamento alla segnalazione. In buona sostanza per proteggere il segnalante dalla c.d. misura ritorsiva e applicare allo stesso le tutele previste dall'art. 54-bis è necessario che vi sia una precedente segnalazione di illeciti da parte di tale soggetto. La legge afferma poi che, nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva degli atti adottati dall'Amministrazione o dall'ente, questi sono nulli e, in caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art.

2 d.l. 4 marzo 2015, n. 2315 (rubricato in “Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale”). Le supposte misure discriminatorie devono essere comunicate ad ANAC (nelle modalità e dai soggetti indicati al § 3 parte terza delle presenti linee guida) alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti. E’ poi a carico dell’amministrazione, come accennato, l’onere di provare che l’avvenuta segnalazione non sia in alcun modo collegata casualmente alla misura ritenuta ritorsiva. In aggiunta, è previsto che ANAC applichi al responsabile che ha adottato misure ritorsive una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro (art. 1, co. 6). Compito di ANAC è quindi quello di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, nel caso in cui l’amministrazione non si liberi dal proprio onere probatorio, di applicare la sanzione. Resta fermo che la nullità può essere accertata in sede di autotutela. Resta altresì fermo che l’accertamento della nullità di provvedimenti amministrativi e l’ordine di “reintegro” in caso di licenziamento resta di esclusiva competenza della magistratura. Come già precisato, ai sensi dell’art. 54-bis commi 1 e 6, l’Autorità svolge gli accertamenti di competenza su eventuali misure ritorsive anche negli enti privati. Interlocutore dell’Autorità è il rappresentante legale dell’azienda.

All’insieme di tutele riconosciute al segnalante si deve ascrivere anche la previsione di cui all’art. 3, co. 1, l. 179, che qualifica la rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo «l’interesse all’integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private», come “giusta causa” di rivelazione, escludendo l’integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio” (art. 326 cp), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 cp), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 cp). La disposizione esclude poi che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 cc). La causa di esclusione della pena in parola ha natura di “scriminante”. La norma effettua un bilanciamento tra l’esigenza di garantire la segretezza di cui alle citate disposizioni, da una parte e la libertà del whistleblower di riferire circa i fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza, l’interesse all’integrità della pubblica amministrazione nonché la prevenzione e repressione delle malversazioni dall’altra. All’esito di tale bilanciamento prevale il diritto del dipendente pubblico di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all’art. 54-bis, a date condizioni, che sono elencate di seguito: - il segnalante deve agire al fine di tutelare l’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni (co. 1, art. 3); - il segnalante non deve essere un soggetto esterno all’ente o all’amministrazione che sia venuto a conoscenza della notizia «in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza» con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata (co. 2, art. 3, l. 179); - le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito (co. 3, art. 3, l. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni. In assenza di tali presupposti, l’aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 Cp) e dell’art. 2015 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale. Pertanto, il concetto di «rivelazione di modalità eccedenti rispetto all’eliminazione dell’illecito» può, in assenza di chiare indicazioni legislative, essere inteso sia rispetto alle finalità della segnalazione sia rispetto alle modalità effettive con cui essa viene resa. Ci deve essere una stretta connessione tra finalità e modalità. Il legislatore, infatti, dopo aver introdotto il concetto di modalità eccedenti lo declina con riferimento, in particolare, a rivelazioni fatte «al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine». Vi è, complessivamente, un richiamo del legislatore a un uso congruo dell’istituto del whistleblowing che per quanto possa essere collegato a ragioni personali, deve essere sempre funzionale al fine pubblico per cui è stato disciplinato e cioè la salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione. Laddove venga meno questo fine e l’istituto sia utilizzato strumentalmente ed esclusivamente per il perseguimento di interessi personali, la violazione di obblighi di segreto non può essere più giustificata. Rispetto alla finalità di «eliminazione dell’illecito» l’Autorità ritiene che l’esigenza di tutelare la segretezza di certe informazioni fa sì che la loro rivelazione debba essere finalizzata esclusivamente alla volontà di far emergere l’illecito e che costituisca una «modalità

eccedente» quella con cui si rivela una notizia per finalità ulteriori (a titolo esemplificativo si pensi a finalità di gossip /vendicative /opportunistiche /scandalistiche).

Per specifica previsione normativa (co. 9, art. 54-bis)¹⁶ le tutele previste dall'art. 54-bis nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa. Resta fermo che nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, venga poi "ribaltata" nei successivi gradi di giudizio sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante prevista dall'art. 54-bis per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione. L'Autorità ritiene, inoltre, che i cc.dd. malicious reports devono rimanere esclusi dal beneficio delle tutele previste dall'art. 54-bis. Deve, inoltre, precisarsi che, qualora il whistleblower si sia rivolto oltre che all'Amministrazione o ad ANAC anche all'autorità giudiziaria, laddove il procedimento penale instauratosi in seguito alla sua denuncia, venga archiviato egli conserva comunque le tutele previste dall'art. 54-bis. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento della responsabilità penale del whistleblower per i reati di cui al comma 9 dell'art. 54-bis. Inoltre, con riferimento alla responsabilità civile di cui al co. 9 ultimo periodo, resta fermo che il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave. La sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta il venir meno dell'e tutele di cui all'art 54 bis.

Seppure la legge non lo preveda espressamente, ad avviso dell'Autorità nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere anche adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. Pertanto, conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'Amministrazione o l'ente tenuto dovrà aver cura, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi. La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

Art. 18 - Conflitto di interessi

Il Consiglio di Stato ha chiarito che **il conflitto di interessi** è una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente **titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico**.

E ciò, si legge nel parere, contrasta con principio generale dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., per cui le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico: da ciò deriva **l'obbligo del dipendente di informare l'Amministrazione ed astenersi**. Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. Il termine conflitto di interessi deve essere inteso in un'accezione ampia: "qualsiasi posizione che, potenzialmente, possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico".

Obblighi dichiarativi e di comunicazione

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. La dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell'individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all'ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire.

La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara

Ferme restando le disposizioni richiamate al paragrafo precedente, i soggetti che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. La dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. L'amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate, o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante. La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.

Conseguenze in caso di mancata dichiarazione

L'omissione delle dichiarazioni integra, per i dipendenti pubblici, un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte dell'amministrazione

La sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione di un contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura.

La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l'insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all'articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici. Il responsabile dell'ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata ai sensi dei paragrafi 6 e 7 o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro caso in cui sussistano i presupposti di cui al paragrafo 2. In particolare, occorre

valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. La stazione appaltante deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso.

Nel caso in cui il soggetto competente accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell'amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell'entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente nell'ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che possono consistere:

- nell'adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;
- nell'intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo;
- nell'adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.

Per quanto sopra tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, curare in via prioritaria gli interessi della SdS Pratese rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

Per quanto esposto ed illustrato in questo Piano documento va sottolineato che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di:

- contribuire al processo di gestione del rischio
- osservare le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- partecipare alla formazione obbligatoria.

Art. 19 - Formazione dei dipendenti

La formazione rientra tra le principali misure di prevenzione della corruzione che devono essere programmate al fine di diffondere la cultura in materia di etica, integrità e legalità della Pubblica Amministrazione. L'Anac con determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 ha previsto che, al fine di prevenire la corruzione occorre una formazione mirata, in primo luogo, relativamente alla individuazione delle categorie di destinatari, che non può prescindere da una responsabilizzazione delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti da formare e su cui investire prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti. Sotto il primo profilo la formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: Responsabile prevenzione della Corruzione, referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti.

Sotto il secondo profilo, la formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure.

La SdS Pratese condividerà con gli Enti facenti parte del Consorzio la partecipazione degli operatori assegnati funzionalmente e/o distaccati-comandati alle iniziative formative programmate dagli Enti datoriali di lavoro.

Art. 20 – Trasparenza.

La Trasparenza ha un ruolo fondamentale e strategico nella prevenzione alla corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una forma di rendicontazione dell'attività pubblica nei confronti dei soggetti interessati in modo da eliminare rischi di annidamento di fenomeni di corruzione.

L'obbligo di trasparenza è espressamente sancito dal comma 15 dell' art. 1 della Legge 190/2012 il quale dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ed è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali della pubblica amministrazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi ai bilanci ai conti consuntivi secondo criteri che garantiscano la facile accessibilità, completezza e facilità di consultazione.

Ulteriore rafforzamento al principio generale della trasparenza, anche con preciso riferimento ai fenomeni di prevenzione e contrasto alla corruzione, è contenuta nel decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha stabilito l'obbligatorietà per le Pubbliche amministrazioni di dotarsi del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La SdS Pratese ha adottato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 11 del 25.03.2015 "Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", tale programma in sinergia con il P.T.P.C., nominando come Responsabile della Trasparenza il Direttore della SdS che è anche Responsabile della prevenzione e corruzione.

La SdS Pratese rende sempre comunque noto a tutti gli atti adottati dagli organi del consorzio, che vengono pubblicati sul sito istituzionale della SdS Pratese in modo chiaro accessibile, per il tempo previsto dalla normativa e nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy. La SdS Pratese ha un sito istituzionale www.sds.prato.it che contiene al suo interno la sezione Amministrazione Trasparente che è in corso di aggiornamento.

Importanti novità all'attuale quadro normativo in materia di trasparenza sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016 che ha cercato di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti con la previsione di concentrazione degli stessi e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In tale ottica vanno interpretate le due misure di semplificazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 33/2013:

- la prima, al comma 1 bis, prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive aggregate, in luogo della pubblicazione integrale sulla base delle indicazioni fornite dall' Anac con delibera n. 831/2016

- la seconda prevista dal comma 1 ter consente all'Anac di modulare gli obblighi di pubblicazione in relazione alla natura di soggetti, alla loro dimensione organizzativa prevedendo forme semplificate ad esempio per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Sempre in tale ottica va interpretato l'art, 9 bis del d.lgs. 33/2013 che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante collegamenti ipertestuali alle banche dati che contengono già le informazioni oggetto di pubblicazione.

Anche la previsione della confluenza del contenuto del P.T.T.I. nel contenuto del P.T.P.C in un'apposita sezione introdotta dall'art.10 del decreto è dettata dalla necessità di semplificazione senza che ciò comporti attribuire minor peso alla misura della trasparenza in materia di prevenzione alla corruzione.

Nel richiamare l'attenzione sulla formulazione dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come modificata dal D. Lgs. 97/2016 - "Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati" - da cui emerge anche la responsabilità del soggetto editore, qualora non coincidente con colui che è tenuto a trasmettere il documento, informazione o dato, a fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, ha disciplinato il nuovo accesso civico riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di

divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle PP.AA di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La normativa prevede, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, che tale diritto di accesso sia esteso a documenti o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 Bis.

Insieme al presente P.T.T.C. è approvato il P.T.T.I Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 2021-2023 (Allegato B) e l'Allegato B.1 – Obblighi di pubblicazione

Le diverse tipologie di accesso sono le seguenti:

- *l'accesso documentale*, che dispone il diritto del singolo di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, in funzione di tutela pre o para processuale (L. 241/1990, art. 22);
- *l'accesso civico*, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- *l'accesso generalizzato*, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

I. la finalità dell'accesso documentale e quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (semplice e generalizzato). Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Gli istituti previsti dal D.Lgs. 33/2013, art 5, come novellato dal D.Lgs 97/2016 (c.d. FOIA) sono:

II. accesso Civico "semplice": diritto riflesso rispetto agli obblighi di pubblicazione. Istituto che non presenta limitazioni soggettive in capo al richiedente ma presenta preclusioni di carattere oggettivo in quanto esercitabile nei casi di omessa o incompleta pubblicazione di dati, documenti o informazioni che le P.A. erano tenute a rendere accessibili sul sito web istituzionale. Il comma 1 dell'art.5 dispone "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

III. accesso civico "Generalizzato": diritto di qualsiasi individuo di accedere al patrimonio informativo dell'ente.

Il comma 2 dell'art.5 dispone "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione in quanto a legittimazione del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato cartaceo o elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con le modalità di cui all'art. 5 comma 6, comunicando al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero il collegamento ipertestuale nel caso si tratti di dati, informazioni,

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o in mancanza di risposta nei termini trova applicazione il comma 7 dell'art.5.

La Società della Salute Pratese ha provveduto ad adeguarsi alle nuove previsioni, in materia di accesso civico generalizzato, nel termine di cui al D. Lgs. n. 97/2016 con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 08.02.2021 è stato approvato il "Regolamento della Società della Salute Pratese in materia di accesso documentale, semplice o generalizzato".

La sezione della trasparenza ha lo scopo di definire le modalità, strumenti e tempistica con i quali la SdS Pratese intende favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa consentendo l'accesso a tutta la collettività di tutte le "informazioni pubbliche" in modo da avere forme diffuse di controllo sul buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 21 - Codice di Comportamento.

La definizione, nonché la diffusione di regole e codici di comportamento assicura il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione a favore del cittadino. Il governo con D.P.R. n. 62/2013 ha emanato il nuovo codice di comportamento per i dipendenti pubblici, ed ha previsto l'estensione delle regole nello stesso contenute nei confronti di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo delle pubbliche amministrazioni. Il Consorzio non avendo personale proprio utilizza i Codici di comportamento degli Enti datoriali (Comune di Prato e Azienda USL Tc). Per il personale con contratto di somministrazione e per il personale comandato da Enti diversi dal Comune di Prato si fa riferimento al Codice di Comportamento del Comune di Prato. Il R.P.C del Consorzio ha trasmesso tali codice tramite e-mail ai Responsabili dei Servi e PO con preghiera di diffonderlo ai propri collaboratori richiamandoli all'osservanza di quanto nel medesimo previsto. Infatti è attraverso la diffusione e la condivisione dei principi in esso contenuti che l'Ente, quale Pubblica Amministrazione, intende prevenire condotte contrarie alle previsioni di legge e/o normative, oltreché favorire un sostanziale miglioramento della qualità dell'attività espletata e dei servizi erogati.

Art. 22 - Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo

restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali.(art. 39 del RGPD).

Si evidenzia, sotto questo profilo, che il PNA 2018 dispone espressamente che "per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono

decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5,

co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto

del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di

carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame".

La SdS con atto del Direttore n. 18 del 29/01/2020 ha provveduto ad affidare il servizio di RPD (Responsabile Protezione Dati) al professionista Avv.to Michele Morriello di Firenze.